Direzione Generale
Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Art. 87 del D. Lgs n. 36/2023)

Stazione Appaltante	Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
Servizio	Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco
Sede legale	Viale Luigi Merello, 86 - 09123 Cagliari
Codice AUSA	0000555733
Contatti – Telefono	(+39) 070 27991- (+39) 070 9619 000
Sito ufficiale	https://www.sardegnaforeste.it/
Posta elettronica certificata (P.E.C.)	protocollo.dg@pec.forestas.it
Direttore del Servizio	Dott. Maurizio Malloci
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Dott. Paolo Poggiu
Progettista	Dott. Paolo Poggiu Ing. Davide Palmas
Determina a contrarre	_____
Tipologia di gara	Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs 36/2023
Termine richiesta informazioni e/o chiarimenti	__.__.____ ore __:__
Termine presentazione offerte	__.__.____ ore __:__

INDICE

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO. 4
Art. 1. Condizioni dell'Accordo Quadro. 4
Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro. 9
Art. 3. Localizzazione e dotazioni minime dei centri di assistenza autorizzati (officine) dell'Aggiudicatario. 13
Art. 4. Durata del contratto di Accordo Quadro. 15
Art. 5. Importo dell'Accordo Quadro, Incidenza della Manodopera, Contratto Collettivo Applicabile al Personale, Opzioni Contrattuali, Prospetto Economico. 15
Art. 6. Norme generali sui materiali e l'esecuzione – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). 17
Art. 7. Contratto di Accordo Quadro. 19
Art. 8. Ordine di Fornitura (Contratto Attuativo). 20
Art. 9. Modalità di aggiudicazione e determinazione del prezzo. 24

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE. 30
Art. 10. Interpretazione e conoscenza del Contratto Attuativo e del Capitolato Speciale d'Appalto. 30
Art. 11. Documenti contrattuali, leggi e regolamenti. 30
Art. 12. Fallimento dell'Appaltatore. 31
Art. 13. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Referente dell'Aggiudicatario per il Contratto. 31
Art. 14. Penali. 32

CAPO 3. CONTRATTI ATTUATIVI: TIPOLOGIA DEGLI ORDINI DI FORNITURA, TERMINI E MODALITÀ PER LA CONSEGNA. 34
Art. 15. Tipologia degli ordini di fornitura. 34
Art. 16. Termini per l'esecuzione delle prestazioni. 34
Art. 17. Modalità per la consegna presso i centri di assistenza autorizzati (officine) dell'Aggiudicatario. 35
Art. 18. Accettazione, qualità e impiego dei materiali. 36
Art. 19. Sospensioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 37
Art. 20. Sospensioni ordinate dal RUP. 38
Art. 21. Azioni sostitutive. 38

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI. 40
Art. 22. Norme generali. 40
Art. 23. Contabilizzazione a misura. 40
Art. 24. Definizione, forma e contenuto delle riserve. 40

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA. 42
Art. 25. Pagamenti. 42
Art. 26. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti. 42
Art. 27. Ritardo nei pagamenti. 43
Art. 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti. 43

CAPO 6. GARANZIE. 44
Art. 29. Garanzie per la partecipazione. 44
Art. 30. Garanzie per l'esecuzione. 44

CAPO 7. MODIFICA DEI CONTRATTI. 47
Art. 31. Modifiche e varianti al contratto attuativo. 47

Art. 32. Revisione dei prezzi. 47

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. 49
Art. 33. Subappalto. 49

CAPO 9. CONTROVERSIE. 50
Art. 34. Accordo bonario e transazione. 50
Art. 35. Controversie. 50
Art. 36. Risoluzione. 50
Art. 37. Clausola risolutiva espressa. 51
Art. 38. Recesso. 52

CAPO 10. ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ. 54
Art. 39. Termini per la verifica di conformità e per l'accertamento della regolare esecuzione. 54

CAPO 11. NORME FINALI. 57
Art. 40. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia. 57
Art. 41. Spese contrattuali, imposte e tasse. 58
Art. 42. Trattamento dei dati. 59
Art. 43. Obblighi dell'Appaltatore. 60
Art. 44. Rinvio. 61

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.

Art. 1. Condizioni dell'Accordo Quadro.

1. Il presente documento regola e disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, l'Accordo Quadro, come definito all'art. 2, lett. n), dell'Allegato I.1 al D. Lgs 36/2023 e all'art. 59 del D. Lgs 36/2023, che verrà stipulato, ai sensi del comma 3 del già menzionato art. 59, con un Operatore Economico, da attuarsi con eventuali successivi Ordini di Fornitura (OdF), inerenti al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, delle carrozzerie e degli allestimenti e attrezzature antincendio e di protezione civile del parco mezzi dell'Agenzia Forestas, quali automobili, veicoli per trasporto merci, furgoni, rimorchi, semirimorchi, macchine agricole, macchine forestali, mezzi d'opera, carrelli, altri veicoli e attrezzature in uso all'Agenzia Forestas, nel periodo di cui al successivo Art. 4, secondo le necessità che si manifesteranno nell'arco temporale del presente Accordo Quadro.
2. Sono individuati i seguenti elementi fondamentali:
   a) Stazione Appaltante: Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), di seguito anche denominata "Committente" o "Agenzia" o "Forestas" o "Agenzia Forestas", sede: Viale Luigi Merello, 86 - 09123 Cagliari, Codice Fiscale – Partita IVA: 03669190922.
   b) Denominazione dell'intervento conferito dalla Stazione Appaltante: "Accordo Quadro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, delle carrozzerie e degli allestimenti e attrezzature antincendio e di protezione civile del parco mezzi dell'Agenzia Forestas, quali automobili, veicoli per trasporto merci, furgoni, rimorchi, semirimorchi, macchine agricole, macchine forestali, mezzi d'opera, carrelli, altri veicoli e attrezzature in uso all'Agenzia Forestas".
   c) Suddivisione in lotti. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali e prestazionali, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 36/2023, coincidenti con i Servizi Territoriali dell'Agenzia Forestas e con le prestazioni di seguito indicate:
      - **Lotto 1.** Autovetture – Servizio Territoriale di Cagliari Est;
      - **Lotto 2.** Autovetture – Servizio Territoriale di Cagliari Ovest;
      - **Lotto 3.** Autocarri – Servizio Territoriale di Cagliari;
      - **Lotto 4.** Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Cagliari;
      - **Lotto 5.** Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Cagliari;
      - **Lotto 6.** Carrozzerie – Servizio Territoriale di Cagliari;
      - **Lotto 7.** Autovetture – Servizio Territoriale di Sassari;
      - **Lotto 8.** Autocarri – Servizio Territoriale di Sassari;
      - **Lotto 9.** Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Sassari;
      - **Lotto 10.** Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Sassari;
      - **Lotto 11.** Carrozzerie – Servizio Territoriale di Sassari;
      - **Lotto 12.** Autovetture e Autocarri – Servizio Territoriale di Oristano;
      - **Lotto 13.** Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Oristano;
      - **Lotto 14.** Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Oristano;

Lotto 15. Carrozzerie – Servizio Territoriale di Oristano;
Lotto 16. Autovetture e Autocarri – Servizio Territoriale di Nuoro;
Lotto 17. Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Nuoro;
Lotto 18. Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Nuoro;
Lotto 19. Carrozzerie – Servizio Territoriale di Nuoro;
Lotto 20. Autovetture e Autocarri – Servizio Territoriale di Lanusei;
Lotto 21. Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Lanusei;
Lotto 22. Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Lanusei;
Lotto 23. Carrozzerie – Servizio Territoriale di Lanusei;
Lotto 24. Autovetture e Autocarri – Servizio Territoriale di Tempio Pausania;
Lotto 25. Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Tempio Pausania;
Lotto 26. Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Tempio Pausania;
Lotto 27. Carrozzerie – Servizio Territoriale di Tempio Pausania;
Lotto 28. Autovetture e Autocarri – Servizio Territoriale di Iglesias;
Lotto 29. Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Iglesias;
Lotto 30. Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Iglesias;
Lotto 31. Carrozzerie – Servizio Territoriale di Iglesias.

Nella seguente tabella viene riassunta la suddivisione dei lotti:

Numerazione Lotti		Lotti Prestazionali				
		Autovetture	Autocarri	Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature	Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e Protezione Civile	Carrozzerie
Lotti Funzionali	Servizio Territoriale di Cagliari Est	Lotto 1				
	Servizio Territoriale di Cagliari Ovest	Lotto 2				
	Servizio Territoriale di Cagliari		Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5	Lotto 6
	Servizio Territoriale di Sassari	Lotto 7	Lotto 8	Lotto 9	Lotto 10	Lotto 11
	Servizio Territoriale di Oristano	Lotto 12		Lotto 13	Lotto 14	Lotto 15
	Servizio Territoriale di Nuoro	Lotto 16		Lotto 17	Lotto 18	Lotto 19
	Servizio Territoriale di Lanusei	Lotto 20		Lotto 21	Lotto 22	Lotto 23
	Servizio Territoriale di Tempio Pausania	Lotto 24		Lotto 25	Lotto 26	Lotto 27
	Servizio Territoriale di Iglesias	Lotto 28		Lotto 29	Lotto 30	Lotto 31

Tabella 1 - Individuazione Lotti Prestazionali e Lotti Funzionali.

La suddivisione in **lotti funzionali**, sulla base della distribuzione territoriale dell'Agenzia Forestas, si rende necessaria in quanto a ogni Servizio Territoriale è assegnata la gestione e il mantenimento della piena efficienza funzionale del patrimonio di veicoli terrestri utilizzati per il trasposto, per le attività forestali e per le attività di antincendio boschivo (AIB) e protezione civile, anche in ottica di

una maggiore efficacia ed economicità in termini di spostamento dei mezzi dai perimetri forestali gestiti dall'Agenzia.
La suddivisione in **lotti prestazionali** si rende necessaria in virtù del variegato parco macchine dell'Agenzia e del relativo fabbisogno manutentivo.
In considerazione del fatto che spesso le manutenzioni dei mezzi si concentrano in determinati periodi, al fine di evitare che in uno stesso momento a un medesimo prestatore/esecutore del servizio siano contemporaneamente richieste prestazioni su numerose vetture, condizione quest'ultima che nel passato ha determinato un allungamento dei tempi di esecuzione del servizio, al medesimo concorrente, che partecipa alla gara con la medesima sede e organizzazione operativa, è consentita l'aggiudicazione a un massimo di n. 6 (sei) lotti. A tal fine si evidenzia che il concorrente può presentare offerta per ciascuno dei lotti previsti a base di gara; tuttavia, qualora dovesse risultare primo in graduatoria per più di sei lotti, potrà essere aggiudicatario di soli sei lotti, a partire da quelli di maggiore valore.

Relativamente alla suddivisone in termini prestazionali dei lotti, si precisa quanto segue:

- **Lotti "Autovetture", Lotti "Autocarri" e Lotti "Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature"**: la prestazione oggetto del presente appalto per i lotti con denominazione "Autovetture", "Autocarri" e "Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature" prevede sia un'attività manutentiva ordinaria di tipo preventivo sia un'attività di manutenzione straordinaria (riparazione in seguito a guasti e/o malfunzionamenti). Inoltre, è prevista la fornitura delle certificazioni (revisioni periodiche dei veicoli, collaudi delle attrezzature come gru e cestelli aerei, manutenzione dei cronotachigrafi digitali e analogici, etc.) ed eventuale soccorso stradale (quest'ultimo compensato come specificato all'Art. 2, comma 2, lettera b, del presente Capitolato);
- **Lotti "Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile"**: la prestazione oggetto del presente appalto per i lotti con denominazione "Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB" prevede sia un'attività manutentiva ordinaria di tipo preventivo sia un'attività di manutenzione straordinaria (riparazione in seguito a guasti e/o malfunzionamenti);

  Al fine di fornire ai concorrenti un quadro più esaustivo in merito alle attività manutentive o di riparazione previste per i lotti prestazionali denominati "Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile", sono allegati al presente capitolato i seguenti documenti:
  - Allegato C1, nel quale è riportato l'elenco delle principali attrezzature presenti negli allestimenti AIB e di Protezione Civile;
  - Allegato C2, nel quale è riportato l'elenco delle lavorazioni da eseguire su pompe e rulli naspo e i relativi tempi di lavorazione;
  - Allegato C3, nel quale è riportato l'elenco delle lavorazioni da eseguire sui moduli AIB (manutenzioni ordinarie) e i relativi tempi di lavorazione;
  - Allegato C4, nel quale è riportato il tempario degli interventi straordinari degli allestimenti AIB e di Protezione Civile.
- **Lotti "Carrozzerie"**: la prestazione oggetto del presente appalto per i lotti con denominazione "Carrozzerie" prevede i lavori di riparazione, restauro e personalizzazione della struttura esterna (carrozzeria) e del telaio dei veicoli dell'Agenzia.

Le prestazioni necessarie per i mezzi assegnati alla Direzione Generale (DG) di Cagliari dell'Agenzia Forestas, individuati nell'allegato "Elenco mezzi in dotazione all'Agenzia Forestas", verranno acquistate tramite il Contratto di Accordo Quadro afferente ai lotti Funzionali del Servizio di Cagliari, Cagliari Est e Cagliari Ovest (lotti n. 1, 2, 3 e 6). Per i suddetti mezzi verranno effettuati Contratti Attuativi (Ordini di Fornitura) distinti, aventi CIG derivato dal CIG del contratto di Accordo

Quadro per il lotto a cui viene fatto riferimento (lotto n. 1, 2, 3 o 6). Inoltre, verrà effettuata una contabilità distinta tra i servizi effettuati per la DG Forestas e le prestazioni rese per i mezzi del Servizio Territoriale di Cagliari; Cagliari Est, Cagliari Ovest. Infine, per i mezzi della DG Forestas, verrà nominato un Direttore Esecutore del Contratto e, eventualmente, un Responsabile del Progetto per la Fase di Esecuzione, distinti dalle figure nominate per il Servizio Territoriale di Cagliari, Cagliari Est, Cagliari Ovest.

d) CPV:
   - 50100000-6 - Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse.

e) Operatore Economico affidatario: miglior offerente individuato sulla base del minor prezzo, come meglio esplicitato all'Art. 9 del presente Capitolato.

3. L'esecuzione dei contratti attuativi (nella forma degli Ordini di Fornitura) dovrà essere conforme a quanto contenuto nel presente Capitolato nonché alle indicazioni impartite dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante a emettere gli Ordini di Fornitura, nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso, mentre l'Appaltatore rimane vincolato a eseguire il contratto fino alla scadenza e/o alla concorrenza dell'importo di cui all'Art. 5 del presente Capitolato e negli atti in questo eventualmente richiamati. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice civile.
4. In ragione della fattispecie dell'appalto, si evidenzia che le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, non sono predeterminati esattamente nel numero e nella tipologia, bensì saranno indicati e comunicati dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della Stazione Appaltante, nel corso della vigenza dell'Accordo stesso, in base alle esigenze e alle necessità dell'Agenzia Forestas.
5. L'Accordo Quadro e il Capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per Forestas nei confronti dell'Operatore Economico con cui viene stipulato l'Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno degli Ordini di Fornitura.
6. L'Agenzia Forestas assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione degli Ordini di Fornitura, emessi secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.
7. La Stazione Appaltante affiderà all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni necessarie a seguito di apposito Ordine di Fornitura, emesso generalmente dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e inviato con i tempi e le modalità specificate nei successivi articoli.
8. Ciascun Ordine di Fornitura è vincolante per l'Appaltatore all'atto della sua emissione.
9. L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante della perfetta e tempestiva esecuzione delle prestazioni ordinate rimanendo obbligato, in caso di non corrispondenza secondo le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato, a provvedere alla corretta esecuzione delle prestazioni, con oneri interamente a proprio carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.
10. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e in tutti i documenti posti a base della procedura per la conclusione dell'Accordo Quadro e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
11. L'Appaltatore accetta e si impegna sin d'ora a realizzare le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra indicato e appresso specificato, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso, alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in esso eventualmente richiamati.
12. Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:
    a) la relazione generale illustrativa;

b) il Prospetto economico dell'Accordo Quadro e dei lotti;
c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati:
   - Allegato A – Elenco mezzi in dotazione all'Agenzia Forestas;
   - Allegato B – Elenco Comuni per sedi operative dell'Operatore Economico;
   - Allegato C1 – Elenco delle principali attrezzature presenti negli allestimenti AIB e di Protezione Civile;
   - Allegato C2 – Elenco delle lavorazioni da eseguire su pompe e rulli naspo;
   - Allegato C3 – Elenco delle lavorazioni da eseguire sui moduli AIB (manutenzioni ordinarie);
   - Allegato C4 – Tempario degli interventi straordinari degli allestimenti AIB e di Protezione Civile.
d) lo Schema di contratto di Accordo Quadro;
e) il Modello offerta economica;
f) le Polizze di garanzia di cui agli Art. 30 del presente Capitolato.

13. Sono esclusi dal contratto di Accordo Quadro, e pertanto estranei ai rapporti negoziali, tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
14. Si intende che, con l'avvenuta partecipazione alla gara, l'Appaltatore riconosce e accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dalla documentazione tecnico/amministrativa/contabile richiamata. L'esecuzione del contratto avviene nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi.
15. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
    a) **D. Lgs 36/2023**: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici ("Codice" o "c.c.p.");
    b) **D. Lgs 81/2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    c) **Stazione Appaltante**: l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), con sede legale in Viale Luigi Merello, 86 - 09123 Cagliari, Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922. Ai sensi dell'Art. 13 del presente Capitolato, in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro, ogni lotto sarà oggetto di specifico contratto di Accordo Quadro;
    d) **Operatore Economico**: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;
    e) **Appaltatore/Fornitore**: Operatore Economico che si è aggiudicato uno o più lotti dell'Accordo Quadro, essendo il concorrente primo classificato nella graduatoria finale di merito per l'affidamento delle prestazioni in oggetto e che assume il ruolo di "Contraente";
    f) **Aggiudicatario/Affidatario**: equivale ad "Appaltatore/Fornitore";
    g) **RUP**: Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D. Lgs 36/2023;

h) **DEC**: Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 36/2023 e dell'Allegato II.14 al Codice, il cui ruolo è il coordinamento, direzione e gestione tecnico-contabile del contratto;

i) **Accordo Quadro:** accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste (si vedano l'art. 59 del Codice e l'art. 2, lett. n), dell'Allegato I.1 al Codice);

j) **Durata dell'Accordo Quadro:** periodo entro il quale l'Agenzia Forestas potrà affidare le singole forniture;

k) **Contratto Attuativo:** è un contratto di appalto discendente dal contratto normativo (Accordo Quadro) il quale non può comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro. Il Contratto Attuativo formalizzerà l'accordo tra l'Agenzia Forestas e l'Impresa affidataria. Il Contratto Attuativo assumerà la forma di Ordine di Fornitura ("OdF" o "Ordine").

l) **Ordine di Fornitura ("OdF" o "Ordine"):** documento emesso dalla Stazione Appaltante con il quale è ordinata l'esecuzione della fornitura/servizio richiesto secondo le tempistiche indicate nel presente Capitolato e nel successivo accordo.

m) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva;

n) **Listino prezzi o listini pubblici ufficiali dei prezzi unitari**: prezzi fissati da un produttore per una categoria di merci o di prodotti. I listini pubblici ufficiali dei prezzi unitari sono quelli in vigore alla data di scadenza di presentazione dell'offerta;

o) **Tempari pubblici delle manutenzioni**: è uno strumento che definisce i tempi standard necessari per eseguire specifiche operazioni di riparazione e manutenzione su veicoli (auto, ecc.), fungendo da riferimento per preventivi, gestione e fatturazione, indicando il tempo in frazioni d'ora per ogni lavoro, smontaggi inclusi, basato su condizioni di lavoro ideali;

p) **Ribasso unico percentuale offerto per ognuna delle tipologie di materiali di cui all'Art. 9, comma 3, del presente Capitolato:** sconto percentuale che verrà applicato in sede di esecuzione delle prestazioni manutentive per le forniture di tutti i materiali necessari e compresi nel listino prezzi di vendita della relativa casa produttrice di ognuna delle tipologie di materiali di cui all'Art. 9, comma 3 del presente Capitolato;

q) **Autovetture**: in questo documento si intendono "mezzi leggeri" quali autovetture, furgoni, autocarri leggeri (Pick–up), mini-macchine operatrici, rimorchi leggeri, e simili.

r) **Autocarri**: in questo documento si intendono autocarri aventi massa superiore a 3,5 t;

s) **Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature**: in questo documento si intendono macchine operatrici da cantiere, macchine agricole (trattrici agricole), pianali, rimorchi agricoli, mini-pale (tipo Bobcat), mini-terne, mini-trattori tosaerba, trincia erba a motore autonomo gommati, motocoltivatori e simili.

Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro.

1. L'Accordo Quadro riguarda l'esecuzione delle prestazioni relative alla manutenzione dei mezzi in uso all'Agenzia Forestas.
2. L'Accordo Quadro prevede il servizio di manutenzione comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni in relazione ai mezzi indicati in ciascun lotto. La seguente elencazione ha carattere indicativo ma non esaustivo:

a. **Manutenzione ordinaria**: vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria i tagliandi periodici, la sostituzione delle parti o dei componenti del veicolo che sono soggette a normale usura e necessitano di sostituzioni a seguito di rottura causata dalla vetustà del mezzo (ad esempio sostituzione di candele, di pastiglie dei freni, di filtri, etc.) o a seguito di rotture causate dal normale utilizzo del mezzo.

   Nello specifico la manutenzione ordinaria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

   - il controllo e rabbocco degli oli lubrificanti, il controllo e rabbocco dell'additivo chimico per mezzi equipaggiati con catalizzatore SCR (più brevemente detto "additivo AdBlue"), il controllo e rabbocco di liquidi vari (quali liquido freni, liquido servo sterzo, liquidi refrigeranti, elettrolita batteria, liquido del circuito di raffreddamento, gas dell'impianto di condizionamento), l'ingrassaggio e la fornitura dei materiali di consumo, oltre a quanto necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo. Sono altresì compresi: il controllo dell'usura freni, dell'efficienza delle luci e dei lampeggianti (compresa l'eventuale sostituzione delle lampade), il controllo dello stato di carica e isolamento della batteria (compresa l'eventuale sostituzione dei morsetti di collegamento e dei fusibili di protezione), il controllo dell'efficienza e usura delle spazzole tergi vetro (compresa l'eventuale loro sostituzione), la verifica della pressione ed equilibratura degli pneumatici;
   - nel caso di esecuzione di un tagliando completo: la sostituzione dei filtri (olio, combustibile e aria), la sostituzione dell'olio motore, la sostituzione dell'olio del cambio e/o dell'olio dei differenziali, il rabbocco dell'olio idraulico (servo sterzo e servo freni), l'eventuale ricarica del gas frigorifero dell'impianto di condizionamento, l'ingrassaggio di tutti i giunti e di tutti gli snodi, la bonifica e l'igienizzazione degli interni;
   - le certificazioni e le revisioni; l'Aggiudicatario, quando richiesto dalla Stazione Appaltante, dovrà gestire le revisioni periodiche dei veicoli e i collaudi delle attrezzature come gru e cestelli aerei comprensive di tutti gli oneri amministrativi per versamenti e bolli dovuti al Dipartimento dei Trasporti, ma senza alcun costo aggiuntivo, inoltre dovrà gestire la manutenzione dei cronotachigrafi digitali fornendo la certificazione necessaria;
   - il controllo delle emissioni di scarico e la verifica della conformità alle disposizioni di legge.

b. **Manutenzione straordinaria**: vengono ricondotte alla manutenzione straordinaria tutti gli interventi meccanici, elettrici ed elettronici atti a sostituire parti o componenti usurati anormalmente e prematuramente, difettosi o guasti, non riconducibili a operazioni di manutenzione ordinaria e, comunque, necessari per ripristinare la piena funzionalità del veicolo;

   Nello specifico la manutenzione ordinaria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

   - gli interventi meccanici, oleodinamici, elettrici ed elettronici, atti a sostituire parti o componenti usurati anormalmente e prematuramente, difettosi o guasti non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e, comunque, necessari per ripristinare la piena funzionalità del mezzo;
   - il recupero dei mezzi con veicolo di soccorso stradale (autovetture dei lotti n. 1, 2, 7, 12, 16, 20, 24 e 28); l'Aggiudicatario, quando richiesto dalla Stazione Appaltante, dovrà procedere al recupero del mezzo in avaria e al suo trasporto presso la propria officina/centro di riparazione, ovvero presso luogo indicato dalla Stazione Appaltante. Per tale prestazione caso sarà riconosciuto un corrispettivo di 1,20 € + IVA/km per il rimborso dei costi di trasporto, oltre il

corrispettivo di 23,00 € + IVA per ogni ora di trasporto, calcolato tenendo conto di una velocità media di 50 km/h. Sarà inoltre sommata forfettariamente un'ora per le operazioni di intervento e carico/scarico del mezzo, sulla base delle tariffe orarie indicate all'Art. 9, comma 5, lettera A, del presente Capitolato.

I servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere svolti con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto, nonché nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- i lavori di manutenzione saranno richiesti secondo le esigenze della Stazione Appaltante e dovranno essere fatturati in maniera distinta per ogni singolo ordine;
- gli incaricati della Stazione Appaltante provvederanno alla consegna dei mezzi oggetto di manutenzione, direttamente nei luoghi di lavorazione dell'Aggiudicatario;
- relativamente ai moduli scarrabili, gli oneri di smontaggio e di rimontaggio degli stessi sono a carico dell'Aggiudicatario che dovrà provvedervi nel minor tempo possibile e, comunque, nella stessa giornata di consegna del mezzo da parte degli incaricati dell'Agenzia, al fine di rendere il modulo scarrabile oggetto di intervento disponibile per il ritiro da parte della stazione Appaltante;
- relativamente alle attrezzature fisse, non scarrabili, le stesse verranno consegnate all'Aggiudicatario con l'automezzo.

L'Accordo Quadro prevede inoltre la fornitura dei materiali sottoelencati, a titolo indicativo ma non esaustivo, che l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà utilizzare per lo svolgimento delle attività manutentive sopra indicate:

c. **Ricambi quali**:
   - pompa dell'acqua;
   - pistoni;
   - bielle;
   - motorini di avviamento;
   - testate;
   - cristalli;
   - fanali;
   - gruppi di pressurizzazione idrica per sistemi AIB (antincendio boschivo);
   - kit frizione;
   - kit distribuzione;
   - attrezzature per allestimenti AIB (antincendio boschivo) e di protezione civile (come, ad esempio, ricambi per lame spazzaneve quali pistoni, guide, etc.);
   - in generale qualsiasi ricambio che dovesse rendersi necessario per le attività manutentive inerenti ai vari lotti prestazionali;
   - etc.

d. **Lubrificanti e/o liquidi per**:
   - motore;
   - trasmissione;
   - cambio;
   - riduttori finali e a rotazione;
   - sistemi idraulici;

- freni;
- assali;
- sistemi sterzanti;
- idroguide;
- circuiti di raffreddamento;
- impianto di climatizzazione;
- in generale qualsiasi fluido che dovesse rendersi necessario per le attività manutentive inerenti ai vari lotti prestazionali, compreso il lotto "Carrozzerie" (ad esempio: nel caso di riparazione della parte anteriore di un autoveicolo, da eseguirsi nell'ambito del lotto prestazionale "Carrozzerie" con riparazione/sostituzione di elementi della carrozzeria quali paraurti, cofano del vano motore, etc., nell'ipotesi di danneggiamento di una parte impiantistica interna al vano motore, in conseguenza del quale si dovesse rendere necessario il ripristino di fluidi, quali ad esempio il gas dell'impianto di climatizzazione oppure il liquido dell'impianto di refrigerazione, l'Aggiudicatario dello specifico lotto "Carrozzerie", dovrà eseguire l'attività manutentiva includendo la riparazione della sezione impiantistica danneggiata e il ripristino dei suddetti fluidi);
- etc.

e. **Altri materiali "consumabili" quali**:
   - filtri;
   - pastiglie;
   - batterie;
   - dischi dei freni;
   - in generale qualsiasi materiale "consumabile" che dovesse rendersi necessario per le attività manutentive inerenti ai vari lotti prestazionali;
   - etc.

3. Nell'Allegato A Elenco mezzi in dotazione all'Agenzia Forestas è riportato l'elenco dei mezzi e degli allestimenti antincendio boschivo (AIB) in dotazione all'Agenzia e oggetto del servizio di manutenzione in appalto, per i quali è previsto l'esecuzione del servizio di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro. Tale elenco, aggiornato alla data di pubblicazione del bando di gara, potrà essere soggetto a variazione sia in aumento, sia in diminuzione, sia per la tipologia, sia per le marche, sia per i modelli dei mezzi, per tutto il periodo di validità del contratto di Accordo Quadro; tali variazioni possono essere determinate dalla dismissione, ovvero dall'acquisto di nuove tipologie di mezzi e/o attrezzature, o assegnazione in gestione alla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale o ad altri Enti Pubblici. Per comodità di consultazione l'elenco è diviso con riferimento indicativo ai lotti funzionali (Servizi Territoriali dell'Agenzia) oggetto di appalto.

   Relativamente all'introduzione nel succitato elenco di mezzi e/o allestimenti differenti, in termini di marca e/o di modello, da quanto riportato nell'elenco posto a base di gara, gli stessi mezzi e/o allestimenti potranno essere introdotti qualora, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, siano ritenuti corrispondenti per tipologia di lavorazione manutentiva ad altro mezzo e/o allestimento presente nell'elenco posto a base di gara. In tal caso il costo di lavorazione sarà corrispondente a quello del relativo mezzo e/o allestimento analogo per il quale è stata presentata l'offerta.

4. I corrispettivi riconosciuti all'Appaltatore, che risulteranno da ogni Contratto Attuativo emesso nella forma di Ordine di Fornitura, secondo quanto meglio indicato all'Art. 8 del presente Capitolato, sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere, sia diretto, sia accessorio.

Art. 3. Localizzazione e dotazioni minime dei centri di assistenza autorizzati (officine) dell'Aggiudicatario.

1. L'Aggiudicatario dovrà rendere disponibile almeno una sede operativa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, in uno o più dei comuni indicati nell'Allegato B, relativo al Servizio Territoriale in cui ricade il lotto o i lotti a cui l'Aggiudicatario partecipa. La presenza dei suddetti centri di assistenza autorizzati (officine) presso i Comuni indicati, risulta essenziale al fine di garantire la copertura capillare nel territorio in cui il servizio deve essere erogato e l'economicità nello spostamento dei mezzi dai perimetri forestali.
2. Ai sensi dell'Art. 43, comma 1, lettera a del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà indicare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e, comunque, prima della stipula del contratto di Accordo Quadro, l'indirizzo de/i proprio/i centri di assistenza pienamente operativi situati in uno dei comuni indicati nell'Allegato B, come meglio specificato nel precedente punto.
   Per ottemperare a tale prescrizione è richiesto che l'Operatore Economico partecipante alla procedura di gara, in sede di presentazione dell'offerta, fornisca una dichiarazione di impegno a:
   - **Attivare la sede (se non ancora disponibile);**
   - **Mantenere o riattivare la sede (se già disponibile o da ripristinare);**
   - **Individuare una nuova sede all'interno del comune già indicato in offerta;**

   e che la disponibilità della sede garantisca il servizio richiesto entro la tempistica prevista nel presente Capitolato. La sede individuata può essere non di proprietà dell'Operatore Economico o presso terzi.
3. Le officine dovranno essere dotate di ambienti interni idonei e sufficienti a ospitare almeno tre mezzi per il lotto prestazionale "Autovetture" e tre mezzi pesanti contemporaneamente per i lotti prestazionali "Autocarri" e "Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature", al fine di consentire la sosta dei veicoli in attesa di manutenzione.

   Dovranno inoltre essere dotate delle seguenti attrezzature minime:
   - Sollevatori a 2 e a 4 colonne;
   - Colonne di sostegno dei mezzi;
   - Strumenti per la diagnosi dotati di hardware e software idoneo e aggiornato per i mezzi presenti nei lotti a cui l'Operatore Economico partecipa;
   - Attrezzatura idonea alla manutenzione dei mezzi presenti nei lotti a cui si partecipa, quali chiavi specifiche, presse, strumenti di misurazione (calibro, micrometro), etc.;
   - Zona idonea per la gestione e il deposito dei lubrificanti e delle batterie esauste, nonché di tutto il materiale destinato al conferimento dei rifiuti presso discarica autorizzata.
4. L'effettiva attivazione della sede costituisce condizione necessaria e vincolante per poter emettere il primo contratto attuativo (OdF) e i successivi OdF.
5. La mancata attivazione della sede operativa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro entro il termine perentorio assegnato, o il mancato mantenimento della stessa per tutta la durata dell'Accordo Quadro, comporterà la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi Art. 36 del

presente Capitolato, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e per l'eventuale maggior danno subito dall'Agenzia.

Art. 4. Durata del contratto di Accordo Quadro.

1. Il termine di durata complessiva dell'Accordo Quadro è di **4 (quattro) anni (48 mesi) per ciascun lotto**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro per ogni Lotto, o dalla data del verbale di avvio anticipato dell'esecuzione, ove necessario.
2. A conclusione della procedura di gara finalizzata alla selezione dell'Operatore Economico con cui concludere l'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante stipulerà il contratto di Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite esclusivamente sulla base di specifici contratti Attuativi emessi sotto forma di Ordinativi di Fornitura (OdF) emessi, di volta in volta, dall'Agenzia Forestas nel corso della vigenza contrattuale.
4. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, qualora si verifichi l'esaurimento della disponibilità economica massima stabilita per il singolo lotto. In tale circostanza, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa economica, indennizzo o risarcimento.

   Si specifica che i termini pattuiti per i singoli ordini di fornitura rimarranno validi e vincolanti fino al completamento dei singoli Ordini di Fornitura anche qualora la loro durata dovesse superare il termine di scadenza naturale dell'Accordo Quadro. Gli ordinativi regolarmente emessi entro il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, dovranno essere portati a compimento nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nello specifico Ordine di Fornitura, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiorazioni di prezzo.

   A tal riguardo si precisa che, ove alla scadenza del termine di cui al precedente punto 1, fossero ancora in corso attività richieste con ordinativi emessi all'interno del periodo contrattuale dell'Accordo Quadro, le stesse dovranno essere portate a compimento nel rispetto di quanto indicato nello specifico ordine. In tal caso il termine di scadenza, con il solo riferimento all'ordinativo in corso, si intende prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi.
5. L'Agenzia Forestas non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, Ordini di Fornitura che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dello stesso Accordo Quadro. L'Agenzia potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto nel presente Capitolato; in tali casi l'Appaltatore prende atto che l'importo massimo ha valore meramente stimato e rinuncia a richiedere indennità, compensi o risarcimenti per il mancato o parziale utilizzo della disponibilità economica massima stabilita per il singolo lotto, nonché rinuncia a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale anche in caso di esaurimento dell'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso. L'Appaltatore è, invece, vincolato all'esecuzione dei singoli Ordini di Fornitura, alle condizioni di cui all'Accordo Quadro, secondo le modalità di cui al successivo Art. 8 e al CAPO 3 del presente Capitolato.

Art. 5. Importo dell'Accordo Quadro, Incidenza della Manodopera, Contratto Collettivo Applicabile al Personale, Opzioni Contrattuali, Prospetto Economico.

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 16, del D. Lgs 36/2023, il **valore stimato dell'Accordo Quadro**, riferito alla sua intera durata, soggetto a ribasso e posto a base di gara, è pari presuntivamente a **euro 7.880.000,00** oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge. Tale valore deriva dell'analisi dello storico del fabbisogno sulla base delle attività manutentive resesi necessarie e, pertanto, delle spese effettuate a valere su precedenti contratti.

L'**incidenza stimata della manodopera** è pari al **40%** del valore stimato dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche e di Installazione Impianti - Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla Installazione Impianti, il **contratto collettivo applicabile al personale** dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto.

L'importo stimato è rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti attuativi, che verranno eseguiti nella forma di Ordini di Fornitura e affidati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro all'Operatore Economico individuato (IVA esclusa) per ogni lotto. Nella seguente tabella vengono riportati gli importi di ciascun lotto posti a base di gara, al netto dell'IVA:

Descrizione lotto	Importo a base di gara per lotto oltre IVA di legge
Lotto n. 1: Autovetture – Servizio Territoriale di Cagliari Est	€ 250.000,00
Lotto n. 2: Autovetture – Servizio Territoriale di Cagliari Ovest	€ 250.000,00
Lotto n. 3: Autocarri – Servizio Territoriale di Cagliari	€ 250.000,00
Lotto n. 4: Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Cagliari	€ 250.000,00
Lotto n. 5: Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Cagliari	€ 200.000,00
Lotto n. 6: Carrozzerie – Servizio Territoriale di Cagliari	€ 120.000,00
Lotto n. 7: Autovetture – Servizio Territoriale di Sassari	€ 200.000,00
Lotto n. 8: Autocarri – Servizio Territoriale di Sassari	€ 400.000,00
Lotto n. 9: Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Sassari	€ 400.000,00
Lotto n. 10: Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Sassari	€ 100.000,00
Lotto n. 11: Carrozzerie – Servizio Territoriale di Sassari	€ 100.000,00
Lotto n. 12: Autovetture e Autocarri – Servizio Territoriale di Oristano	€ 270.000,00
Lotto n. 13: Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Oristano	€ 354.000,00
Lotto n. 14: Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Oristano	€ 344.000,00
Lotto n. 15: Carrozzerie – Servizio Territoriale di Oristano	€ 132.000,00
Lotto n. 16: Autovetture e Autocarri – Servizio Territoriale di Nuoro	€ 580.000,00
Lotto n. 17: Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Nuoro	€ 350.000,00
Lotto n. 18: Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Nuoro	€ 110.000,00
Lotto n. 19: Carrozzerie – Servizio Territoriale di Nuoro	€ 100.000,00
Lotto n. 20: Autovetture e Autocarri – Servizio Territoriale di Lanusei	€ 320.000,00
Lotto n. 21: Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Lanusei	€ 300.000,00
Lotto n. 22: Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Lanusei	€ 420.000,00
Lotto n. 23: Carrozzerie – Servizio Territoriale di Lanusei	€ 100.000,00
Lotto n. 24: Autovetture e Autocarri – Servizio Territoriale di Tempio Pausania	€ 600.000,00
Lotto n. 25: Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Tempio Pausania	€ 400.000,00
Lotto n. 26: Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Tempio Pausania	€ 250.000,00
Lotto n. 27: Carrozzerie – Servizio Territoriale di Tempio Pausania	€ 200.000,00
Lotto n. 28: Autovetture e Autocarri – Servizio Territoriale di Iglesias	€ 340.000,00
Lotto n. 29: Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature – Servizio Territoriale di Iglesias	€ 100.000,00
Lotto n. 30: Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e di Protezione Civile – Servizio Territoriale di Iglesias	€ 40.000,00
Lotto n. 31: Carrozzerie – Servizio Territoriale di Iglesias	€ 50.000,00
Importo totale a base di gara oltre IVA di legge = € 7.880.000,00	

Tabella 2 - Importi lotti a base di gara.

2. Sono previste le seguenti opzioni contrattuali:
    a. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso

il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

b. Ai sensi dell'art. 120, comma 1 e comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Il prospetto economico del presente Accordo Quadro è riportato nella seguente tabella:

PROSPETTO ECONOMICO			
Accordo Quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, delle carrozzerie e degli allestimenti e attrezzature antincendio e di protezione civile del parco mezzi dell'Agenzia Forestas			
A)	**IMPORTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (4 anni)**		
A.1	Servizo di Manuntenzione Ordinaria e Straordinaria	7.880.000,00 €	
A.2	Importo dell'Opzione del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 120 c. 1 e 9 del Dlgs 36/2023. Non soggetto a ribasso	1.576.000,00 €	
		SOMMANO	***9.456.000,00 €***
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE PER A)**		
B.1	I.V.A. 22% di A)	2.080.320,00 €	
B.2	Fondo per accordo bonario (art. 211 del Codice)	472.800,00 €	
B.3	Contributo ANAC	880,00 €	
		SOMMANO	***2.554.000,00 €***
VSAQ	**VALORE STIMATO ACCORDO QUADRO PER CIG (A)**		**9.456.000,00 €**
VPE	**VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO (A+B)**		**12.010.000,00 €**

Tabella 3 - Prospetto economico dell'Accordo Quadro.

Art. 6. Norme generali sui materiali e l'esecuzione – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

1. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti e le modalità di esecuzione di ogni prestazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale.
2. I materiali forniti ai fini manutentivi devono obbligatoriamente riportare il marchio "CE", la cui presenza è indice che il prodotto rispetta i requisiti del Regolamento delegato UE 2021/1934, nonché le eventuali

direttive applicabili, e che il responsabile della sua immissione sul mercato europeo ha operato secondo le corrette procedure di valutazione dei rischi producendo un oggetto sicuro.
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.

L'Appaltatore, in base a quanto previsto all'art. 57, comma 2, del D. Lgs 36/2023, è tenuto all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 17 giugno 2021, nonché al rispetto di quanto definito nel paragrafo 6.1 "Obblighi CAM per l'Appaltatore", del presente Capitolato, che contiene le procedure di assolvimento dei suddetti Criteri Ambientali Minimi in sede di esecuzione.

6.1. Obblighi CAM per l'Appaltatore.

1. Il presente paragrafo disciplina gli obblighi dell'Appaltatore relativamente all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.
   A tal fine si rammenta che il presente Capitolato costituisce, a tutti gli effetti, un elaborato contrattuale e che le prescrizioni contenute sono obbligatorie sia per l'Appaltatore, sia per eventuali subappaltatori e fornitori.
2. L'esecuzione delle prestazioni è soggetta, in particolare, al rispetto delle seguenti disposizioni normative:
   - D. Lgs. 36/2023, art. 57, comma 2 – Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
   - Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 17 giugno 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, *leasing*, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada";
   - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), per quanto attiene ai prodotti chimici;
   - D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, in materia di gestione dei rifiuti;
   - Norme tecniche UNI e norme armonizzate EN richiamate dal D.M. 17 giugno 2021 per i singoli prodotti.
3. In ragione della natura parziale e non integrale delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro rispetto al D.M. 17 giugno 2021, i CAM di cui al suddetto D.M. 17 giugno 2021 trovano applicazione esclusivamente nel seguente ambito:
   - Capitolo H - Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada (c.p.v 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi);

   ed esclusivamente per i lotti prestazionali "Autovetture" e "Autocarri".

   Gli ulteriori capitoli del D.M. 17 giugno 2021 sono da intendersi non applicabili, in quanto non pertinenti alla tipologia e all'estensione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.
4. **Obblighi generali dell'Appaltatore**.
   L'Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente i CAM nei limiti del perimetro di cui al comma 3 del presente paragrafo e deve inoltre:
   - garantire che i materiali e i prodotti utilizzati siano conformi ai requisiti ambientali prescritti;
   - assicurare la tracciabilità documentale dei prodotti e dei rifiuti;
   - trasmettere alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, nei termini stabiliti, i mezzi di prova richiesti.

   Tutti gli oneri connessi all'adempimento degli obblighi CAM si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali calcolati secondo quanto stabilito all'Art. 9 del presente Capitolato.

5. Si richiamano in toto le specifiche tecniche di cui all'articolo H, lettera c), del D.M. 17 giugno 2021, per le seguenti tipologie di materiali/requisiti:
   1) Grassi ed oli lubrificanti (compatibilità con i veicoli di destinazione);
   2) Grassi ed oli biodegradabili (biodegradabilità e bioaccumulo);
   3) Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata (contenuto minimo di base lubrificante rigenerata);
   4) Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata).

   Si rimanda inoltre al suddetto articolo H, lettera c), del D.M. 17 giugno 2021, in merito ai termini di verifica dei requisiti CAM richiesti e ai relativi mezzi di prova.
6. I mezzi di prova devono essere trasmessi alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto all'atto dell'avvio del contratto dell'Accordo Quadro o, in alternativa, prima dell'esecuzione dei contratti attuativi (OdF). In assenza o in caso di non conformità, il DEC può disporre la sospensione delle prestazioni o il diniego all'utilizzo dei materiali per le attività manutentive.

   A tal fine L'Appaltatore dovrà fornire prima dell'avvio delle lavorazioni:
   - l'elenco dei principali materiali (grassi e oli lubrificanti, grassi e oli biodegradabili, grassi e oli lubrificanti minerali a base rigenerata) e relativi produttori;
   - le schede tecniche, le marcature CE, le certificazioni e/o le dichiarazioni CAM richieste dal D.M. 17 giugno 2021;
   - la garanzia della corretta gestione dei rifiuti e la tracciabilità dei conferimenti.

   Durante l'esecuzione del contratto, la conformità ai CAM per i prodotti utilizzati per le attività manutentive, sarà verificata dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto mediante:
   - l'acquisizione e il controllo della documentazione tecnica e ambientale dei materiali (schede tecniche, marcatura CE, certificazioni e/o dichiarazioni CAM del fornitore);
   - le verifiche a campione sulla corrispondenza tra i prodotti dichiarati e i prodotti effettivamente utilizzati per le manutenzioni;
   - l'eventuale richiesta di integrazioni documentali o sostituzioni di materiali non conformi.

   L'utilizzo di prodotti privi dei requisiti minimi previsti dai CAM potrà comportare il rifiuto dei materiali e la richiesta di sostituzione a cura e spese dell'Appaltatore.
7. Tutti i rifiuti prodotti durante le attività manutentive (materiali risultanti dalle attività manutentive, imballaggi, sfridi metallici, ecc.) dovranno essere conferiti a impianti autorizzati per recupero o smaltimento, con tracciabilità garantita da formulari e/o documentazione equivalente.
8. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente paragrafo costituisce inadempimento contrattuale, con applicazione delle conseguenze previste nel presente Capitolato, inclusa la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

Art. 7. Contratto di Accordo Quadro.

1. Il contratto di Accordo Quadro sarà sottoscritto in modalità elettronica e in forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023, e disciplinerà i rapporti tra Forestas e l'Appaltatore per ciascun lotto, stabilendo in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare un Contratto Attuativo. Le relative spese di registrazione e bollo sono a esclusivo carico dell'Aggiudicatario.
2. Il contratto di Accordo Quadro sarà sottoscritto conformemente a quanto indicato nell'Allegato Schema di Contratto di Accordo Quadro.

3. I termini per la stipula del contratto di Accordo Quadro sono disciplinati dall'art. 18, comma 2 del Codice Appalti.

Art. 8. Ordine di Fornitura (Contratto Attuativo).

1. Il Contratto Attuativo assume la forma di Ordine di Fornitura e verrà emesso dall'Agenzia, in funzione delle esigenze che si manifesteranno nel corso di validità dell'Accordo Quadro. La stipula del contratto di Accordo Quadro di cui all'Art. 7 del presente Capitolato non obbliga l'Agenzia Forestas a concludere i contratti attuativi di cui al presente comma e, conseguentemente, a richiedere l'esecuzione delle prestazioni relative al servizio di manutenzione, trattandosi di contratto normativo.
2. Ogni Ordine di Fornitura specifica usualmente:
    a. denominazione dell'Appaltatore;
    b. marca, modello e targa del veicolo per cui è necessario eseguire la manutenzione. Nel caso di manutenzione da effettuarsi su un allestimento oppure su una attrezzatura viene specificato: marca, modello, numero di matricola dell'allestimento o attrezzatura e targa del veicolo in cui l'allestimento o l'attrezzatura è installato;
    c. descrizione delle attività manutentive da effettuare così come da richiesta di offerta di cui al comma 3 del presente capitolo e come da offerta di cui al comma 4 del presente articolo;
    d. la durata delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle attività manutentive, individuata per i costi orari indicati all'Art. 9 del presente Capitolato. La durata deve essere stimata secondo le prescrizioni riportate all'Art. 9 del presente Capitolato;
    e. elenco del materiale da sostituire identificato univocamente dai seguenti parametri:
        - codice del listino del produttore;
        - quantità e tipologia ricambio (marca, modello e codice listino del produttore);
        - prezzo unitario di listino del produttore;
        - sconto offerto dall'Aggiudicatario sul listino del produttore;
        - prezzo unitario netto;
    f. importo imponibile dell'ordine;
    g. percentuale d'IVA applicabile;
    h. importo totale dell'ordine (dato dalla somma dell'importo imponibile e il totale IVA);
    i. termine per l'esecuzione delle prestazioni;
    j. riferimenti dell'Ordine di Fornitura (numero e data);
    k. centro di costo;
    l. capitolo di spesa;
    m. riferimenti della procedura di gara (CIG dell'Accordo Quadro, nominativo dell'appalto, atto di aggiudicazione);
    n. CIG derivato per l'Ordine di Fornitura;
    o. eventuali note per l'identificazione dell'urgenza delle prestazioni, come meglio indicato nel presente articolo, nell'Art. 15 e nell'Art. 16 del presente Capitolato;
    p. eventuali note/prescrizioni/raccomandazioni esecutive.
3. Successivamente alla consegna del mezzo presso l'officina/centro di riparazione dell'Appaltatore, da parte del personale della Stazione Appaltante, e prima dell'emissione dell'Ordine di Fornitura, il

Responsabile Unico del Progetto o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o altro soggetto titolato preventivamente autorizzato dal Responsabile Unico del Progetto, emette una richiesta di offerta non vincolante all'Appaltatore, via PEC/e-mail o tramite la piattaforma SardegnaCAT, con esplicitazione della tipologia di manutenzione richiesta nonché dei riferimenti del mezzo e/o dell'allestimento e/o dell'attrezzatura da sottoporre a manutenzione. La richiesta di offerta conterrà inoltre:

- le indicazioni in merito alla tipologia dell'Ordine di Fornitura di cui all'Art. 15 del presente Capitolato;
- i termini e le modalità per l'esecuzione della prestazione;
- i riferimenti della procedura di gara (CIG, nominativo dell'appalto, atto di aggiudicazione);
- eventuale esplicitazione dell'urgenza della prestazione;

4. Entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi l'Appaltatore dovrà dare riscontro alla richiesta di offerta, formulando e trasmettendo con le stesse modalità di cui la precedente comma 3, una proposta di intervento che deve contenere generalmente:
    a. denominazione dell'Appaltatore;
    b. marca, modello e targa del veicolo per cui è richiesta la manutenzione. Nel caso di manutenzione da effettuarsi su un allestimento oppure su una attrezzatura viene specificato: marca, modello, numero di matricola dell'allestimento o attrezzatura e targa del veicolo in cui l'allestimento o l'attrezzatura è installato;
    c. la durata stimata delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle attività manutentive richieste, individuata per ciascuno dei costi orari indicati all'Art. 9 del presente Capitolato. La durata deve essere valutata secondo le prescrizioni riportate all'Art. 9 del presente Capitolato; nello specifico il quantitativo in ore delle lavorazioni previste dovrà essere desunto dai tempari ufficiali delle case costruttrici, oppure dai tempari alternativi indicati all'Art. 9 del presente Capitolato, oppure dai tempari indicati nell'allegato C4 al presente Capitolato, per gli allestimenti e le attrezzature antincendio boschivo;
    d. elenco del materiale da sostituire identificato univocamente dai seguenti parametri:
        - codice del listino del produttore;
        - quantità e tipologia ricambio (marca, modello e codice listino del produttore);
        - prezzo unitario di listino del produttore;
        - sconto offerto dall'Aggiudicatario sul listino del produttore;
        - prezzo unitario netto;
    e. l'importo imponibile dell'offerta (determinato secondo le modalità dettagliate all'Art. 9 del presente Capitolato, anche con specifico riferimento al comma 8 del medesimo all'Art. 9);
    f. percentuale d'IVA applicabile;
    g. importo totale dell'offerta (dato dalla somma dell'importo imponibile e il totale IVA);
    h. riferimenti della procedura di gara (CIG dell'Accordo Quadro, nominativo dell'appalto, atto di aggiudicazione).
5. I prezzi unitari dei materiali da sostituire e riportati nell'offerta dovranno essere desunti dagli ultimi listini aggiornati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 43, comma 1, lettera b del presente Capitolato, a cui dovranno essere applicati gli sconti offerti in sede di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro. Ai sensi dell'Art. 17 del presente Capitolato si specifica che i prezzi così determinati sono onnicomprensivi di qualsiasi altro onere o spesa (a titolo esemplificativo si evidenzia che non sono rimborsabili le eventuali spese di trasporto, perché già ricompresi nei suddetti prezzi).

Si specifica inoltre che si intendono compresi all'interno dell'importo totale delle prestazioni, calcolato ai sensi dell'Art. 9 del presente Capitolato e che, quindi, non devono essere computati nel preventivo, i costi della minuteria e dei materiali di consumo occorrenti alle riparazioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bulloni, dadi, rondelle, viti, fascette, coppiglie, connettori "faston", fusibili, capicorda, gas tecnici, materiali abrasivi, etc.

6. Nel caso in cui la manutenzione dovesse essere valutata di particolare complessità, l'Appaltatore, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, effettuerà una prima attività propedeutica di smontaggio e analisi delle parti interessate dalla riparazione, onde poter eseguire in maniera ponderata la stesura dell'offerta. Qualora, in seguito a opportuna valutazione da parte della Stazione Appaltante, la manutenzione dovesse essere considerata antieconomica, l'Appaltatore avrà diritto alla corresponsione del solo importo relativo alla manodopera impiegata per lo smontaggio ed eventualmente rimontaggio delle parti interessate dalla riparazione; tale importo verrà determinato in contraddittorio fra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.
7. Ai fini della predisposizione dell'offerta, l'Appaltatore dovrà considerare che, per i lotti prestazionali "Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e Protezione Civile" (lotti n. 5, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), negli allegati C2, C3 e C4 viene fornito un elenco, non esaustivo, delle lavorazioni che potranno essere richieste, con indicazione dei tempi massimi occorrenti per la riparazione dei suddetti allestimenti e attrezzature. Tali tempi sono da considerare fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto: sulla base di proprie considerazioni di natura tecnica e/o economica, l'Impresa dovrà pertanto individuare lo sconto percentuale di cui all'Art. 9 del presente Capitolato, sulle diverse categorie di materiali che costituiranno parametro per la valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto.
8. Entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione dell'Offerta da parte dell'Appaltatore, l'Agenzia Forestas, nella persona del Responsabile Unico del progetto o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o di altro soggetto titolato preventivamente autorizzato dal Responsabile Unico del Progetto, procede alla valutazione dell'offerta presentata dall'Appaltatore, nonché alla elaborazione e alla effettuazione dell'Ordine di Fornitura all'Impresa aggiudicataria mediante ordine elettronico su piattaforma SardegnaCAT. Il suddetto Ordine di Fornitura può contenere totalmente quanto previsto nell'offerta presentata dall'Appaltatore, oppure parzialmente qualora la Stazione Appaltante reputasse non necessarie talune lavorazioni.

   Si evidenzia che, in caso di mancato riscontro all'offerta presentata dall'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante, la suddetta offerta è da ritenersi declinata e l'Appaltatore non è autorizzato ad operare sul mezzo.
9. Dal giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento dell'ordine, le prestazioni previste nell'Ordine di Fornitura devono essere concluse entro il termine, inteso in giorni lavorativi, calcolato nel seguente modo: numero di ore preventivate nell'offerta dell'Appaltatore, valutate secondo le prescrizioni di cui all'Art. 9 del presente Capitolato e inserite nel relativo Ordine di Fornitura, diviso un coefficiente pari a 10 (dieci) e approssimate al numero intero successivo. Ogni ritardo comporterà l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato.
10. Qualora nel corso della lavorazione già autorizzata tramite OdF si rilevasse la necessità di eseguire attività suppletive rispetto a quanto previsto nell'Ordine di Fornitura, l'Aggiudicatario dovrà formalmente segnalarne l'evenienza alla Stazione Appaltante, redigendo contestualmente un preventivo di spesa, con le stesse modalità di cui ai precedenti punti, corredato da una dettagliata relazione tecnica che giustifichi l'intervento aggiuntivo. Sarà cura della Stazione Appaltante emettere un apposito OdF per le suddette attività supplettive;
11. Al termine delle attività manutentive, l'Appaltatore dovrà comunicare al DEC la conclusione delle prestazioni previste nell'Ordine di Fornitura.

12. Entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi la Stazione Appaltante provvederà al ritiro dei materiali (attrezzature e/o automezzi) oggetto di manutenzione.
13. Resta inteso che durante tutto il periodo di sosta dei materiali (attrezzature e/o automezzi) della Stazione Appaltante presso i magazzini o le officine di lavorazione dell'Appaltatore, l'impresa è responsabile in via esclusiva della loro custodia e sicurezza e risponderà di eventuali danni che si dovessero verificare agli stessi materiali.
14. Sia la consegna, sia il ritiro, dei materiali (attrezzature e/o automezzi) devono risultare da specifico verbale firmato dal referente, di cui all'Art. 13 del presente Capitolato, e dall'incaricato della Stazione Appaltante per la consegna e/o il ritiro. Tale verbale, oltre a indicare le date di consegna e/o ritiro, dovrà porre in evidenza eventuali manchevolezze, difformità e anomalie constatati all'atto della consegna.
15. Per ogni allestimento e/o attrezzatura AIB e/o di Protezione Civile, l'Appaltatore dovrà redigere un'apposita scheda che dovrà indicare la data e il tipo di intervento effettuato con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio e loro categoria, etc.).
16. Per i lotti prestazionali "Autovetture", "Autocarri" e "Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e Protezione Civile" (lotti n. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, e 30), nel **periodo di "antincendio boschivo" (AIB)**, così come definito all'Art. 15 del presente Capitolato (**ovvero dal 01 maggio al 31 ottobre**), l'Appaltatore dovrà garantire, durante i giorni lavorativi, il servizio di manutenzione dei mezzi dell'Amministrazione, dando la massima priorità ai mezzi schierati in attività di antincendio boschivo, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato e possibile conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'Art. 36 del presente Capitolato.

    Nello specifico, l'Aggiudicatario, nel **periodo di "antincendio boschivo" (AIB)**, dovrà garantire, per i mezzi dichiarati dalla Stazione Appaltante "**schierati in antincendio**" la seguente tempistica:

    - entro 1 (uno) giorno naturale e consecutivo dalla richiesta di offerta inviata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà fornire il preventivo con il dettaglio delle ore di lavoro necessarie, dei materiali da sostituire e del loro prezzo, al netto dei ribassi offerti. Le ore di lavoro saranno computate, come sopra indicato, dai tempari ufficiali delle case costruttrici, ovvero dai tempari indicati negli allegati C2, C3 e C4.
    - Entro 1 (uno) giorno naturale e consecutivo dall'emissione dell'OdF tramite la piattaforma SardegnaCAT, l'Appaltatore dovrà dare avvio alle attività manutentive previste. Ogni ritardo comporterà l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato.
    - Dall'avvio delle attività manutentive, le prestazioni previste nell'Ordine di Fornitura devono essere concluse entro il termine, inteso in giorni naturali e consecutivi, calcolato nel seguente modo: numero di ore preventivate nell'offerta dell'Appaltatore, valutate secondo le prescrizioni di cui all'Art. 9 del presente Capitolato e inserite nel relativo Ordine di Fornitura, diviso un coefficiente pari a 12 (dodici) e approssimate al numero intero successivo. Ogni ritardo comporterà l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato.
17. La ditta aggiudicataria dovrà garantire all'Amministrazione la realizzazione delle prestazioni entro i termini previsti nel presente articolo e nell'Art. 16 del presente Capitolato, dando la massima priorità ai mezzi dichiarati "schierati in attività di Antincendio Boschivo (AIB)", pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato, con conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'Art. 36 del presente Capitolato.
18. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ritiro dei materiali (mezzi e/o automezzi e/o allestimenti e/o attrezzature), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comunicare in forma scritta, ai sensi dell'Art.

17 e dell'Art. 18 del presente Capitolato, eventuali manchevolezze, difformità, inconvenienti e anomalie eventualmente emersi e constatati all'atto della consegna dei materiali sottoposti a manutenzione. Tali criticità dovranno essere sanate dall'Appaltatore senza alcun costo e/o onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante.

Art. 9. Modalità di aggiudicazione e determinazione del prezzo.

1. L'Affidamento avverrà con procedura aperta informatizzata tramite la piattaforma SardegnaCAT.

   I servizi e le forniture oggetto dell'Accordo Quadro presentano caratteristiche standardizzate, in quanto le modalità di esecuzione delle attività di manutenzione, nonché le tipologie e le specifiche prestazionali dei ricambi necessari, sono puntualmente definiti dai costruttori degli automezzi tramite apposite procedure; inoltre, l'elevato sviluppo tecnologico degli strumenti a supporto delle attività manutentive e di diagnostica avvenuto nel settore automobilistico negli ultimi decenni, ha contribuito sensibilmente a rafforzare tale caratteristica di standardizzazione. Per tali motivi ogni lotto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs 36/2023, in funzione del maggior ribasso unico percentuale proposto, che si concretizza nello sconto percentuale applicato ai listini ufficiali delle case produttrici delle tipologie di materiali di seguito indicate. Per ogni lotto, il minor prezzo offerto (maggiore sconto) in sede di gara rileva ai soli fini dell'aggiudicazione; pertanto, l'importo stimato di ogni lotto afferente all'Accordo Quadro rimane fisso e invariato.
2. Lo sconto percentuale proposto riguarderà l'acquisto di tutti i materiali oggetto del presente Capitolato necessari per le attività manutentive e/o di riparazione e sarà applicato ai listini ufficiali vigenti al momento della presentazione delle offerte di partecipazione alla gara per la conclusione dell'Accordo Quadro e, in fase attuativa, al momento della conclusione dei contratti attuativi (Ordini di Fornitura), sugli ultimi listini aggiornati trasmessi dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 43, comma 1, lettera b del presente Capitolato.
3. Vengono definite le seguenti tipologie di materiali:
   a) materiali di ricambio originali "nazionali" o di primo impianto;
   b) materiali di ricambio originali "esteri" o di primo impianto;
   c) materiali di ricambio equipollenti "nazionali" o "esteri";
   d) lubrificanti e/o liquidi originali "nazionali" o "esteri";
   e) altri materiali "consumabili".

   Conseguentemente vengono individuati altrettanti sconti come di seguito indicato:
   - SC1= sconto percentuale sui listini ufficiali dei materiali di ricambio originali "nazionali" o di primo impianto;
   - SC2= sconto percentuale sui listini ufficiali dei materiali di ricambio originali "esteri" o di primo impianto;
   - SC3= sconto percentuale sui listini ufficiali dei materiali di ricambio equipollenti "nazionali" o "esteri";
   - SC4= sconto percentuale sui listini ufficiali dei lubrificanti e/o liquidi originali "nazionali" o "esteri";
   - SC5= sconto percentuale sui listini ufficiali di altri materiali "consumabili".

   Più precisamente le categorie di prodotti, e i relativi sconti, sono così definite:
   - **Ricambi meccanici e non** (ad esempio: pompa dell'acqua, pistoni, bielle, motorini di avviamento, testate, cristalli, fanali, gruppi di pressurizzazione idrica per sistemi AIB

(antincendio boschivo), kit frizione, kit distribuzione, strumentazione quali dischi tachigrafici, ricambi elettrici vari, pannelli fluorescenti esterni per evidenziazione del mezzo, nastri perimetrali, allestimenti interni mezzi quali sedili e tappettini, attrezzature per allestimenti AIB (antincendio boschivo) e di protezione civile quali ricambi per lame spazzaneve, pistoni, guide, etc.) a cui sono assegnati i seguenti sconti:

- sconto percentuale sui listini ufficiali dei materiali di ricambio originali "nazionali" o di primo impianto (SC1);
- sconto percentuale sui listini ufficiali dei materiali di ricambio originali "esteri" o di primo impianto (SC2);
- sconto percentuale sui listini ufficiali dei materiali di ricambio equipollenti "nazionali" o "esteri" (SC3);

➢ **Lubrificanti e/o liquidi** (ad esempio: lubrificanti del motore, della trasmissione, del cambio, dei riduttori finali e a rotazione; liquidi idraulici, dei freni, degli assali, dei sistemi sterzanti, delle idroguide, dei circuiti di raffreddamento, dell'impianto di climatizzazione, AdBlue, additivi per pulizia sistemi di alimentazione combustibile, per rimozione alghe, per la soluzione AdBlue (protezione sistema SCR, prevenzione ed eliminazione delle incrostazioni), per rimozione residui acqua dal combustibile, liquidi antigelo, etc.) scelti nel rispetto delle caratteristiche qualitative indicate nei libretti di uso e manutenzione dei mezzi o con le specifiche richieste dai Servizi Territoriali, a cui è assegnato il seguente sconto:
  - sconto percentuale sui listini ufficiali dei lubrificanti e/o liquidi originali "nazionali" o "esteri" (SC4);

➢ **Altri materiali "consumabili"** (ad esempio: filtri, pastiglie, batterie, dischi dei freni, etc.) scelti nel rispetto delle caratteristiche qualitative indicate nei libretti di uso e manutenzione dei mezzi o con le specifiche richieste dai Servizi Territoriali, a cui è assegnato il seguente sconto:
  - sconto percentuale sui listini ufficiali di altri materiali "consumabili" (SC5).

4. A ciascuno sconto sopra indicato viene associato un coefficiente, che rappresenta il peso che la Stazione Appaltante attribuisce alla tipologia dei ricambi, e al relativo sconto, sulla base dello storico dell'incidenza della spesa effettuata nelle passate forniture. Ogni sconto offerto verrà moltiplicato con il relativo peso ottenendo i seguenti prodotti:
   - T1 = SC1 x 15;
   - T2 = SC2 x 20;
   - T3 = SC3 x 10;
   - T4 = SC4 x 25;
   - T5 = SC5 x 30.

   Il valore comparativo SC, da utilizzare per individuare l'Operatore Economico aggiudicatario, sarà ottenuto dalla sommatoria dei suddetti prodotti, diviso 100:

   $$SC = (T1+T2+T3+T4+T5) / 100.$$

   La migliore offerta sarà quella che otterrà il valore SC più elevato. In caso di parità si procede con sorteggio.

   Gli sconti offerti SC1, SC2, SC3, SC4 e SC5, saranno applicati sui prezzi dei ricambi meccanici e non meccanici, dei lubrificanti e/o liquidi e degli altri materiali "consumabili", così come indicati nei listini prezzi vigenti delle case produttrici. Il prezzo così determinato, al quale andrà aggiunta l'IVA di legge, è da ritenersi omnicomprensivo di qualsivoglia onere accessorio o di servizi preliminari o successivi alla fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le attività manutentive oggetto dell'Accordo Quadro.

In merito alla definizione delle tipologie di materiali di cui al comma 3 del presente articolo, si specifica che con la locuzione "o" si intende che, in corso di esecuzione del contratto di Accordo Quadro, la quale si esplica nella attuazione di specifici contratti attuativi sotto forma di Ordini di Fonditura (OdF), per le attività manutentive potrà essere richiesto l'utilizzo del materiale di una data caratteristica oppure ("o") di un'altra caratteristica, con l'applicazione del medesimo sconto SCi (con i che va da 1 a 5) offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Ad esempio, nel caso di attività manutentiva per la quale viene richiesto l'utilizzo di materiali di ricambio equipollenti, la Stazione Appaltante può richiedere l'utilizzo di materiali di ricambio equipollenti "nazionali", oppure ("o") può richiedere l'utilizzo di materiali di ricambio equipollenti "esteri", applicando ai suddetti materiali, in entrambe i casi, il medesimo sconto SC3 offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

5. Il "costo orario" è determinato come di seguito riportato:
   A. **Euro 42,42 + IVA per ora**, per i lotti prestazionali "Autovetture", "Autocarri", "Carrozzerie" (lotti n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 e 31),
   B. **Euro 48,45 + IVA per ora**, per i lotti prestazionali "Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e Protezione Civile" (lotti n. 5, 10, 14, 18, 22, 26 e 30),
   C. **Euro 48,45 + IVA per ora**, per i lotti prestazionali "Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature" (lotti n. 4, 9, 13, 17, 21, 25 e 29).

   Si precisa che, nel "costo orario" sopra indicato, vengono ricompresi i seguenti costi:
   - mera manodopera;
   - spese generali, quali:
     - investimenti in infrastrutture, attrezzature e macchinari, determinati dalla normativa sulla sicurezza;
     - spese di amministrazione generale;
     - spese commerciali;
     - oneri di gestione,
     - oneri finanziari;
   - utile di impresa.

   La quota parte della mera manodopera presente nel "costo orario" è desumibile dalle tabelle relative al COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali.

   Nello specifico, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto direttoriale n. 103 del 24 novembre 2025, vengono di seguito stimati i costi della mera manodopera per i lotti prestazionali:
   a) "**Autovetture**", "**Autocarri**" e "**Carrozzerie**":
      - ✓ 30% del COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to) per OPERAI Categoria D2 + 75% del COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to) per OPERAI Categoria C3 = **0,3 x 24,48 + 0,75 x 27,33 = 27,84 €/ora**;

   b) "**Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e Protezione Civile**" e "**Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature**":
      - ✓ 35% del COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to) per OPERAI Categoria D2 + 85% del COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to) per OPERAI Categoria C3 = **0,35 x 24,48 + 0,85 x 27,33 = 31,80 €/ora**.

Nella seguente tabella viene indicata la ripartizione in tre macro-voci di spesa componenti il "costo orario" (mera manodopera, spese generali, utile di impresa):

	Lotti prestazionali "Autovetture", "Autocarri", "Carrozzerie"		Lotto prestazionale "Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e Protezione Civile"		Lotto prestazionale "Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature"	
	Importo unitario [€/ora]	Incidenza percentuale	Importo unitario [€/ora]	Incidenza percentuale	Importo unitario [€/ora]	Incidenza percentuale
Mera manodopera	27,84 €	65,63%	31,80 €	65,63%	31,80 €	65,63%
Spese generali	8,25 €	19,46%	9,43 €	19,46%	9,43 €	19,46%
Utile di impresa	6,33 €	14,92%	7,23 €	14,92%	7,23 €	14,92%
TOT Base Gara	**42,42 €**	**100,00%**	**48,45 €**	**100,00%**	**48,45 €**	**100,00%**

Tabella 4 - Composizione del "costo orario".

La macro-voce relativa alla mera manodopera non è soggetta a ribasso, mentre alle macro-voci relative alle spese generali e all'utile di impresa sarà applicato lo sconto di aggiudicazione come determinato in sede di valutazione delle offerte (ovvero il parametro SC definito al comma 4 del presente articolo). Conseguentemente, in esecuzione dei contratti attuativi, il "**costo orario netto**" verrà calcolato nel seguente modo:

"costo orario netto" = mera manodopera + spese generali x (1 – SC/100) + utile di impresa x (1 – SC/100)

applicando i valori riportati nella Tabella 4, per i vari lotti prestazionali "Autovetture", "Autocarri", "Carrozzerie", "Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e Protezione Civile", "Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature".

Oltre il "costo orario", in riferimento al lotto prestazionale "Carrozzerie", verranno computati i seguenti costi orari, a cui saranno applicati lo sconto di aggiudicazione come determinato in sede di valutazione delle offerte (ovvero il parametro SC definito al comma 4 del presente articolo):

D. smalto pastello **Euro 28,00 + IVA per ora** di verniciatura;
E. smalto doppio strato normale **Euro 31,00 + IVA per ora** di verniciatura;
F. smalto doppio strato micalizzato **Euro 39,50 + IVA per ora** di verniciatura;
G. smalto doppio strato base acqua **Euro 45,00 + IVA per ora** di verniciatura.

Per il noleggio dime, verranno computati i seguenti costi orari, a cui saranno applicati lo sconto di aggiudicazione come determinato in sede di valutazione delle offerte (ovvero il parametro SC definito al comma 4 del presente articolo):

H. Dime tradizionali **Euro 300,00 + IVA per ora**;
I. Dime universali/Elettronica **Euro 310,00 + IVA per ora**.

Infine, per lo smaltimento rifiuti verrà calcolato un costo pari al:

J. **5% sul totale imponibile fattura**, con **massimo di 65,00 Euro + IVA**, a cui verrà applicato lo sconto di aggiudicazione come determinato in sede di valutazione delle offerte (ovvero il parametro SC definito al comma 4 del presente articolo).

6. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempari delle case costruttrici per le riparazioni relative ai lotti prestazionali "Autovetture", "Autocarri", "Carrozzerie", "Mezzi Agricoli, Mezzi d'Opera e Attrezzature" (lotti n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 31). Qualora i suddetti tempari delle case costruttrici non fossero disponibili si prenderanno, quale riferimento, i tempari BADA e TPA, frutto di specifici accordi di settore e consultabili nel sito https://www.tariffaoraria.it. In caso di lavorazioni particolari non deducibili dai suddetti tempari, verrà concordato il tempo di intervento, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore.
7. La durata delle lavorazioni necessarie per le riparazioni relative ai lotti prestazionali "Allestimenti e Attrezzature per Mezzi AIB e Protezione Civile" (lotti n. 5, 10, 14, 18, 22, 26 e 30) dovrà essere dedotta da quanto riportato negli Allegati C1, C2, C3 e C4 al presente Capitolato. In caso di lavorazioni particolari non deducibili dai suddetti allegati, verrà concordato il tempo di intervento, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore.
8. L'importo totale del servizio di manutenzione/riparazione sarà determinato dalla somma dei seguenti elementi:
   a) **Costo dei materiali** di cui al comma 3 del presente articolo, eventualmente necessari per l'effettuazione del servizio di manutenzione/riparazione, calcolato moltiplicando il prezzo unitario netto di ciascun materiale per i relativi quantitativi necessari e sommando i prodotti così ottenuti per ciascun materiale. Il prezzo unitario netto di ciascun materiale (quali: ricambi meccanici e non meccanici, lubrificanti e/o liquidi, altri materiali "consumabili") è ottenuto applicando i relativi sconti offerti SC1, SC2, SC3, SC4 e SC5, sui prezzi indicati nei listini prezzi vigenti delle case produttrici;
   b) **Costo orario netto totale**, ottenuto dalla somma dei prodotti calcolati moltiplicando il "**costo orario netto**", di cui al comma 5 del presente articolo, per le ore necessarie per ciascuna lavorazione (determinate ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo);
   c) **Costo della verniciatura**, ottenuto dalla somma dei prodotti calcolati moltiplicando il costo orario afferente all'applicazione dello smalto (pastello, doppio strato normale, doppio strato micalizzato, doppio strato base acqua), di cui al comma 5 del presente articolo (rif. punti D, E, F, G), decurtati dello sconto di aggiudicazione come determinato in sede di valutazione delle offerte (ovvero il parametro SC definito al comma 4 del presente articolo), per le ore necessarie per ciascuna lavorazione di verniciatura (determinate ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo);
   d) **Costo dime**, ottenuto dalla somma dei prodotti calcolati moltiplicando il costo orario afferente al noleggio delle dime (tradizionali, universali/elettronica), di cui al comma 5 del presente articolo (rif. punti H, I), decurtati dello sconto di aggiudicazione come determinato in sede di valutazione delle offerte (ovvero il parametro SC definito al comma 4 del presente articolo), per le ore necessarie per ciascuna lavorazione durante la quale vengono utilizzate le dime (determinate ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo);
   e) **Smaltimento rifiuti**, ottenuto secondo quanto riportato al comma 5 del presente articolo (rif. Punto J).

   Il prezzo così determinato, al quale andrà aggiunta l'IVA di legge, è da ritenersi omnicomprensivo di qualsivoglia onere accessorio o di servizi preliminari o successivi alla manutenzione/riparazione e alla fornitura dei materiali necessari.
9. In sede di esecuzione dell'Accordo Quadro, per particolari materiali non presenti nei listini ufficiali dei produttori indicati in sede di offerta e che dovessero rendersi necessari, l'Affidatario è tenuto a fornire il listino del produttore in corso di validità che verrà utilizzato per quel peculiare materiale a cui sarà

applicato lo sconto di aggiudicazione come determinato in sede di valutazione delle offerte (ovvero il parametro SC definito al comma 4 del presente articolo).

10. È fatta salva la possibilità di procedere al concordamento di nuovi prezzi, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 120 del in materia di modifiche contrattuali, qualora si rendesse necessario utilizzare per il servizio manutentivo particolari materiali che non siano presenti nei listini ufficiali indicati in sede di gara, nei listini aggiornati durante l'esecuzione e nei listini di cui al comma 9 del presente articolo; in tale eventualità, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alla formulazione e al concordamento dei nuovi prezzi, di cui sarà redatto apposito verbale, ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato II.14 del Codice, da sottoporre alla formale approvazione del RUP. L'Appaltatore non potrà utilizzare per il servizio manutentivo i materiali relativi ai nuovi prezzi concordati, prima dell'avvenuta adozione del provvedimento formale di approvazione da parte del RUP.

    Nel verbale verrà indicata, per ogni nuovo prezzo, la relativa tipologia di materiale di cui al precedente comma 3 e, di conseguenza, verrà applicato il relativo sconto offerto in sede di offerta economica (SC1, SC2, SC3, SC4, SC5). Nel caso in cui il nuovo prezzo non sia riconducibile a nessuna tipologia di materiale di cui al precedente comma 3, sarà applicato lo sconto di aggiudicazione come determinato in sede di valutazione delle offerte (ovvero il parametro SC definito al comma 4 del presente articolo).
    L'inserimento di un nuovo prezzo non comporta un aumento della spesa rispetto alle somme previste nel prospetto economico dell'Accordo Quadro e pertanto non è considerata modifica contrattuale.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.

Art. 10. Interpretazione e conoscenza del Contratto Attuativo e del Capitolato Speciale d'Appalto.

1. In presenza di clausole contrastanti tra gli atti di gara, l'interpretazione letterale del Bando e del Disciplinare prevale di diritto sulle disposizioni di dettaglio contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti tecnici
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto attuativo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato e negli atti di gara si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti a un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. Il presente Capitolato si intende integrato di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile, dalle norme imperative del D. Lgs. n. 36/2023, relativi allegati e successive modifiche e integrazioni, nonché da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di contratti pubblici. Tali norme si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi, incomplete o in contrasto con esse, ferma restando la validità delle restanti parti del contratto.
5. La conclusione dell'Accordo Quadro implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le condizioni locali e le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di concludere un accordo quadro, con i ribassi offerti in gara.

Art. 11. Documenti contrattuali, leggi e regolamenti.

1. Fanno parte integrante e sostanziale degli Ordini di Fornitura, ancorché non materialmente allegati, la documentazione afferente all'Accordo Quadro, indicata all'Art. 1, comma 12, del presente Capitolato;
2. Sono contrattualmente vincolanti per le parti, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
    a. il D. Lgs 36/2023;
    b. il D. Lgs 81/2008, i suoi allegati e s.m.i.;
    c. il D. Lgs 159/2011;
    d. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei contratti attuativi nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia, Città Metropolitana e Comune;
    e. le norme tecniche emanate da: C.N.R., U.N.I., etc.
3. L'Appaltatore si intende inoltre obbligato alla osservanza:
    a. delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti relativi alle norme materia previdenziale e assistenziale;
    b. di tutte le leggi e delle norme vigenti sulla prevenzione infortuni.
4. L'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi (Ordini di Fornitura) sono soggetti al rispetto delle leggi n. 646 del 13.09.1982, n. 936 del 23.12.1982, n. 55 del 19.03.1990, n. 203 del 12.07.1991, del D. Lgs 490/94

e successive integrazioni e modifiche, D.P.R. 252 del 3.6.1998, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 12. Fallimento dell'Appaltatore.

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Agenzia Forestas interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro Operatore Economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs 36/2023 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto o risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 13. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Referente dell'Aggiudicatario per il Contratto.

1. L'Agenzia Forestas verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**. Ogni lotto è da considerarsi a sé stante, oggetto di specifico contratto di Accordo Quadro e gestito da un DEC appositamente nominato dalla Stazione Appaltante.

   Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs 36/2023, per ogni lotto potrà essere nominato dalla Stazione Appaltante un Responsabile del Progetto per la Fase di Esecuzione.

   Per tutti i lotti e per i relativi contratti attuativi, ai sensi del l'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla Stazione Appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzative (Servizi Territoriali) diverse da quelle a cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (Servizi della Direzione Generale dell'Agenzia), per cui il Direttore dell'Esecuzione sarà diverso dal RUP. A tale scopo, si ritiene opportuno individuare un DEC unico per tutti i contratti attuativi dello stesso accordo (lotto).

   Ai sensi dell'art. 114, comma 10, del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante, su indicazione del DEC, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo (DO) per svolgere i compiti e coadiuvare il DEC secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023

   L'appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal DEC o suo delegato.
2. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, a sue spese ed entro un termine di 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, un servizio di assistenza con l'indicazione di un **Referente del contratto**, del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo PEC.
3. La reperibilità del Referente dovrà essere garantita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, esclusi i festivi.

4. Il Referente dovrà assicurare la continuità dell'esecuzione del contratto anche in caso di sua assenza, attraverso l'individuazione di un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
5. Qualora si ravvisasse la necessità di nominare un sostituto del Referente, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta al RUP/DEC a mezzo PEC/e-mail ordinaria.
6. Il Referente del contratto e il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti dell'Appaltatore e avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il RUP/DEC ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente alla fornitura del materiale in oggetto.
7. Il Referente si interfaccerà direttamente con il RUP/DEC in relazione alle indicazioni necessarie per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni entro i termini, secondo le prescrizioni e le modalità previste nel presente Capitolato, nel contratto di Accordo Quadro e negli altri documenti di gara.

Art. 14. Penali.

1. L'Appaltatore è tenuto al pagamento delle seguenti penali di natura risarcitoria:
   a. contravvenzione agli obblighi di riservatezza di cui all'Art. 43 del presente Capitolato. Verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza accertata; l'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione Appaltante; l'Impresa medesima sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori;
   b. mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni: applicazione della penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, afferente a ogni Ordine di Fornitura emesso, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la realizzazione della prestazione così come disciplinato dall'Art. 8 e dall'Art. 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto a seconda della tipologia dell'Ordinativo di Fornitura.
      L'inadempimento è valutato in funzione della gravità accertata, sia in termini di disservizio causato che in termini quantitativi (per ogni evento riscontrato);
   c. ritardi nella ripresa delle prestazioni seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP: applicazione della penale per ogni giorno naturale e consecutivo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente a ogni Ordine di Fornitura emesso;
   d. mancato o ritardato ripristino delle lavorazioni relative a manutenzioni per le quali siano emersi difetti e/o vizi occulti, di cui all'Art. 39 del presente Capitolato, oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione del RUP/DEC, salvo diverso termine temporale indicato nella contestazione del RUP/DEC dovuto a impedimenti oggettivi e motivati: applicazione della penale per ogni giorno naturale e consecutivo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente a ogni Ordine di Fornitura emesso;
   e. mancata trasmissione della documentazione riepilogativa (report) di cui all'Art. 43, comma 4, del presente Capitolato: € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni evento riscontrato.
2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
3. Le penalità, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti contabili a debito dell'Appaltatore. Le penali non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale, afferente a ogni Ordine di Fornitura emesso, ai sensi dell'art. 126, comma 1, D. Lgs 36/2023, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'Art. 37 del presente Capitolato.

4. La Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l'Appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla Stazione Appaltante.
   L'addebito delle penali potrà, altresì, essere effettuato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.
5. Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito alle vicende dell'andamento di ogni contratto attuativo, quali ritardi, mancata esecuzione delle prestazioni, negligenze in generale.
6. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate, nel rispetto del principio del contraddittorio.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dal DEC per iscritto, tramite posta elettronica certificata; a sua volta l'Aggiudicatario avrà la possibilità di comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione/segnalazione.
8. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta da parte dell'Appaltatore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verranno comminate le penali suindicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Ai sensi dell'Art. 37 del presente Capitolato il contratto potrà essere risolto di diritto anche nel caso di applicazione di un numero di penali superiori a 4 (quattro) nell'arco di un anno di vigenza dell'Accordo Quadro, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.
11. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Agenzia Forestas. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

CAPO 3. CONTRATTI ATTUATIVI: TIPOLOGIA DEGLI ORDINI DI FORNITURA, TERMINI E MODALITÀ PER LA CONSEGNA.

Art. 15. Tipologia degli ordini di fornitura.

1. Si identificano due tipologie di Ordini di Fornitura:
    a. **Ordini di Fornitura standard (periodo ordinario)**: richiesta per interventi manutentivi programmati;
    b. **Ordini di Fornitura in urgenza – periodo antincendio boschivo (dal 01 maggio al 31 ottobre)**: richiesta per interventi manutentivi non programmati, derivanti da eventi eccezionali non previsti.
2. Si precisa che la Stazione Appaltante, al momento della richiesta delle prestazioni manutentive indicherà, per ogni tipologia di ordine, le modalità di esecuzione delle stesse, in particolare se il mezzo sarà consegnato dal personale Forestas presso l'officina dell'Appaltatore, oppure se l'Appaltatore dovrà provvedere al prelievo del mezzo, eventualmente in avaria, con veicolo di soccorso stradale.

Art. 16. Termini per l'esecuzione delle prestazioni.

1. Il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni nel caso di **consegna del mezzo dal personale Forestas presso l'officina dell'Appaltatore** è stabilito in:
    a. **3 (tre) giorni lavorativi** dall'emissione dell'OdF tramite la piattaforma SardegnaCAT, nei casi di **Ordini di Fornitura standard (periodo ordinario)** di cui all'Art. 15, comma 1, lett. a del presente Capitolato, per l'avvio da parte dell'Appaltatore delle attività manutentive previste.
    Dall'avvio delle attività manutentive, le prestazioni previste nell'Ordine di Fornitura devono essere concluse entro il termine, inteso in **giorni lavorativi**, calcolato nel seguente modo: numero di ore preventivate nell'offerta dell'Appaltatore, valutate secondo le prescrizioni di cui all'Art. 9 del presente Capitolato e inserite nel relativo Ordine di Fornitura, diviso un coefficiente pari a **10 (dieci)** e approssimate al **numero intero successivo**.
    Conseguentemente il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni, espresso in giorni lavorativi, può essere calcolato con la seguente equazione:

    tempo utile [gg lavorativi] = 3 + intero di (ore preventivate/10) + 1.

    b. **1 (uno) giorno lavorativo** dall'emissione dell'OdF tramite la piattaforma SardegnaCAT, nei casi di **Ordini di Fornitura in urgenza – periodo antincendio boschivo (dal 01 maggio al 31 ottobre)** di cui all'Art. 15, comma 1, lett. b del presente Capitolato, per l'avvio da parte dell'Appaltatore delle attività manutentive previste.
    Dall'avvio delle attività manutentive, le prestazioni previste nell'Ordine di Fornitura devono essere concluse entro il termine, inteso in **giorni lavorativi**, calcolato nel seguente modo: numero di ore preventivate nell'offerta dell'Appaltatore, valutate secondo le prescrizioni di cui all'art. 9 del presente Capitolato e inserite nel relativo Ordine di Fornitura, diviso un coefficiente pari a **12 (dodici)** e approssimate al **numero intero successivo**.
    Conseguentemente il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni, espresso in giorni lavorativi, può essere calcolato con la seguente equazione:

    tempo utile [gg lavorativi] = 1 + intero di (ore preventivate/12) + 1.

2. Nel caso di **prelievo del mezzo da parte dell'Appaltatore con veicolo di soccorso stradale**, il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni è calcolato sommando ai termini di cui al comma 1 del

presente articolo, i termini previsti all'Art. 2, comma 2, lettera b, del presente Capitolato, per le attività di soccorso stradale (ore di trasporto a cui sommare le ore per le operazioni di intervento e carico/scarico del mezzo), sia per **Ordini di Fornitura standard (periodo ordinario)** di cui all'Art. 15, comma 1, lett. a del presente Capitolato, sia per **Ordini di Fornitura in urgenza – periodo antincendio boschivo (dal 01 maggio al 31 ottobre)** di cui all'Art. 15, comma 1, lett. b del presente Capitolato.

3. Per i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni verranno applicate le penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato.
4. L'Appaltatore potrà richiedere lo spostamento dei termini di esecuzione solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi, etc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.
   L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'Appaltatore è soggetto alle penalità previste art. 14 del presente Capitolato, per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della prestazione. Le istanze dell'Appaltatore tese a ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e, pertanto, non verranno prese in considerazione, comunicazioni o richieste di chiarimenti.
   A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'Appaltatore per ferie e/o festività.
5. Il protrarsi del ritardo per fatti imputabili all'Appaltatore, per più di 30 (trenta) giorni dal termine stabilito, è considerato grave inadempimento e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell'Art. 36 del presente Capitolato, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno con le azioni sostitutive di cui all'Art. 21 del presente Capitolato. La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

Art. 17. Modalità per la consegna presso i centri di assistenza autorizzati (officine) dell'Aggiudicatario.

1. Come specificato all'Art. 2 del presente Capitolato la consegna dei mezzi oggetto di manutenzione (automobili, veicoli per trasporto merci, furgoni, rimorchi, semirimorchi, macchine agricole, macchine forestali, mezzi d'opera, carrelli, altri veicoli e attrezzature in uso all'Agenzia) presso i centri di assistenza autorizzati (officine) dell'Aggiudicatario, avverrà a opera degli incaricati della Stazione Appaltante.
   In caso di mezzo in avaria la Stazione Appaltante, al momento della richiesta delle prestazioni manutentive, come precisato all'Art. 15 del presente Capitolato indicherà la necessità di provvedere al prelievo del mezzo con veicolo di soccorso stradale, da parte dell'Appaltatore e al suo trasporto presso la propria officina/centro di riparazione, ovvero presso luogo indicato dalla Stazione Appaltante.
2. L'aggiudicatario si impegna, altresì, a contattare con congruo preavviso, telefonicamente e/o tramite e-mail, i referenti della Stazione Appaltante indicati nei singoli ordinativi di fornitura (RUP/DEC o un suo incaricato), al fine di concordare modalità e tempistiche di dettaglio di consegna dei mezzi oggetto di manutenzione.
3. Durante tutto il periodo di sosta dei mezzi oggetto di manutenzione presso i magazzini o le officine di lavorazione dell'Appaltatore, ovvero durante le attività di prelievo e trasporto con veicolo di soccorso stradale, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva della loro custodia e sicurezza e risponderà di eventuali danni che si dovessero verificare agli stessi mezzi della Stazione Appaltante.

4. L'attività manutentiva/di riparazione si intende comprensiva della minuteria e dei materiali di consumo occorrenti alle riparazioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bulloni, dadi, rondelle, viti, fascette, coppiglie, connettori "faston", fusibili, capicorda, gas tecnici, materiali abrasivi, etc.

   I prezzi unitari dei materiali da sostituire sono onnicomprensivi di qualsiasi altro onere o spesa (a titolo esemplificativo si evidenzia che non sono rimborsabili le eventuali spese oneri relativi a imballaggio, trasporto, scarico e consegna al magazzino dell'Appaltatore, perché già ricompresi nei suddetti prezzi).
5. Non saranno riconosciute eventuali lavorazioni aggiuntive non autorizzate dalla Stazione Appaltante.
6. I mezzi, e/o gli allestimenti, e/o le attrezzature, ritirati dagli incaricati della Stazione Appaltante saranno verificati presso i locali dell'Agenzia Forestas dal RUP/DEC o da un loro delegato che procederà al puntuale esame circa la conformità delle lavorazioni effettuate rispetto a quanto richiesto mediante Ordine di Fornitura, in termini di quantità, qualità, tipologia e integrità.

   Qualora le lavorazioni effettuate dovessero risultare difformi rispetto a quanto ordinato, ovvero dovessero emergere anomalie, la prestazione verrà considerata "difforme" e l'Appaltatore sarà tenuto a effettuare la **ripetizione dell'intervento** a propria cura e spese, nelle **48 (quarantotto)** ore successive alla comunicazione in forma scritta della Stazione Appaltante di cui all'Art. 18 del presente Capitolato. In tale fattispecie l'intervento originale si intenderà non effettuato e verranno applicate le penali di cui all'Art. 14.
7. Ai sensi dell'Art. 8 del presente Capitolato, la consegna e il ritiro dei mezzi oggetto di manutenzione (automobili, veicoli per trasporto merci, furgoni, rimorchi, semirimorchi, macchine agricole, macchine forestali, mezzi d'opera, carrelli, altri veicoli e attrezzature in uso all'Agenzia) risulteranno da specifico verbale firmato dal Referente dell'Aggiudicatario per il Contratto, di cui all'Art. 13 del presente Capitolato, e dall'incaricato della Stazione Appaltante per la consegna e/o il ritiro. Tale verbale, oltre a indicare le date di consegna e/o ritiro, dovrà porre in evidenza eventuali manchevolezze, difformità e anomalie constatati all'atto della consegna.
8. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà verificare le lavorazioni effettuate anche in un successivo momento, come meglio illustrato all'Art. 18 del presente Capitolato.

Art. 18. Accettazione, qualità e impiego dei materiali.

1. Le lavorazioni effettuate devono corrispondere a quelle indicate nell'Ordine di Fornitura.
2. L'accettazione delle lavorazioni effettuate avverrà a seguito dell'esito positivo dei controlli quantitativi e qualitativi effettuato dal RUP/DEC ovvero dagli eventuali delegati.
3. Qualora dal controllo delle lavorazioni effettuate il RUP/DEC (ovvero un suo incaricato) rilevasse delle difformità in termini di qualità e/o di quantità rispetto a quanto ordinato, provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore tramite PEC/e-mail ordinaria, attivando così le procedure illustrate all'Art. 39 del presente Capitolato.
4. Viene fatta salva la risoluzione del contratto di Accordo Quadro e/o degli ordinativi di fornitura in caso di gravi, reiterati e accertati inadempimenti.
5. L'avvenuta consegna e il ritiro dei mezzi oggetto di manutenzione sarà comprovata dal verbale di cui all'Art. 8 del presente Capitolato.
6. Nel caso in cui non fosse possibile effettuare la verifica di tutte le lavorazioni all'atto del ritiro del mezzo, l'Appaltatore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità delle lavorazioni effettuate, anche a ragionevole distanza di tempo dalle stesse, quando cioè, avendo preso in carico il

mezzo presso le strutture dell'Agenzia Forestas, sarà possibile effettuare il controllo delle lavorazioni da parte della Stazione Appaltatene.

7. La firma del verbale di cui all'Art. 8 del presente Capitolato da parte dell'Incaricato della Stazione Appaltante, non esonera l'Appaltatore dal rispondere in ordine a difetti, imperfezioni, vizi palesi o occulti non rilevati all'atto del ritiro, ma accertati in un momento successivo, né lo esime dall'obbligo di rispondere a eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione dei mezzi ritirati.

   Tale firma non rappresenta un'accettazione incondizionata, da parte della Stazione Appaltante, delle lavorazioni effettuate. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di verificare la corrispondenza delle lavorazioni con quanto effettivamente ordinato fino al momento dell'effettivo utilizzo dei mezzi ritirati.
8. Sull'Aggiudicatario ricade l'obbligo di garantire da vizi occulti, la fornitura dei ricambi utilizzati per le manutenzioni, per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del Certificato di regolare esecuzione emesso ai sensi dell'Art. 39, comma 2, del presente Capitolato.

   L'Appaltatore è inoltre obbligato a garantire da vizi occulti, l'intervento manutentivo effettuato, per almeno 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del Certificato di regolare esecuzione emesso ai sensi dell'Art. 39, comma 2 del presente Capitolato.

   Saranno addebitate a totale carico dell'Appaltatore, tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento e la sostituzione di eventuali prodotti difettosi.
9. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a informare tempestivamente la Stazione Appaltante di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto delle lavorazioni effettuate, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.

Art. 19. Sospensioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto attuativo (OdF), e che non siano prevedibili al momento dell'emissione dello stesso, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo, compilando, con l'intervento dell'Esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione del contratto attuativo (OdF) e delle prestazioni già effettuate.
2. La sospensione ordinata dal DEC è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo (OdF), controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali dalla sua redazione.
3. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
4. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del contratto.
5. Pervenuta la cessazione delle cause della sospensione, il DEC effettua opportuna comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni contrattuali, indicando il nuovo termine contrattuale.

6. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione del contratto, come sopra indicato, il DEC provvede a redigere il verbale di ripresa della fornitura che deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.
7. Il verbale di ripresa della fornitura deve contenere il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP ed è efficace dalla data della redazione.
8. Nel caso in cui l'Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della fornitura e il RUP non abbia disposto la ripresa, l'Esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'Esecutore in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa della fornitura, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della fornitura.

Art. 20. Sospensioni ordinate dal RUP.

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. L'ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC e ha efficacia dalla data di emissione.
3. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che hanno indotto a ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC.

Art. 21. Azioni sostitutive.

1. Fatte salve le penalità di cui all'Art. 14 del presente Capitolato, l'Agenzia Forestas ha facoltà di ricorrere all'azione sostitutiva, consistente nell'affidamento delle prestazioni di manutenzione/riparazione sul mercato libero, nel caso in cui l'Appaltatore non proceda alla esecuzione delle prestazioni il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi oltre il tempo utile indicato all'Art. 16 del presente Capitolato.
2. L'Agenzia Forestas procederà quindi all'affidamento delle prestazioni di manutenzione/riparazione ordinate sul libero mercato, addebitando l'eventuale maggior prezzo all'Appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato.
3. L'Agenzia Forestas procederà altresì a esercitare l'azione sostitutiva nei casi previsti all'Art. 39, comma 10, del presente Capitolato ("ripetizione dell'intervento" di cui all'Art. 17, comma 6 del presente Capitolato).
4. L'azione sostitutiva consente all'Agenzia Forestas di far eseguire a terzi le prestazioni in contestazione, difettosa, in ritardo, sospesa arbitrariamente, tralasciata o mancante, rivalendosi su qualunque credito dell'Appaltatore nei confronti dell'Agenzia Forestas ovvero sulla cauzione prestata.
5. La rivalsa è commisurata ai costi sostenuti dall'Agenzia Forestas, compreso i costi a titolo accessorio o comunque connessi (rimozioni, imposte etc.).
6. Qualora l'Agenzia Forestas intenda esercitare l'azione sostitutiva deve comunicare tempestivamente tale circostanza all'Appaltatore.
7. Entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta comunicazione è consentito all'Appaltatore completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione alle prestazioni oggetto di azione sostitutiva.

8. La rivalsa per l'azione sostitutiva è quantificata a cura dell'Agenzia Forestas e non è impugnabile da parte dell'Appaltatore se non per manifesta irragionevolezza.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.

Art. 22. Norme generali.

1. Gli Ordini di Fornitura, discendenti dall'Accordo Quadro, sono compensati "a misura".

Art. 23. Contabilizzazione a misura.

1. La contabilizzazione delle prestazioni verrà effettuata:
   - applicando alle quantità, espresse in termini di ore impiegate nelle attività manutentive, i costi orari di cui all'Art. 9, comma 5, punti A, B, C, D, E F, G, H, I, del presente Capitolato;
   - applicando alle quantità accertate di ricambi effettivamente utilizzati per le attività manutentive i prezzi contrattuali (prezzi unitari netti), ottenuti dai prezzi di listino con decurtazione del relativo ribasso percentuale (SC1, SC2, SC3, SC4, SC5) formulato dall'Affidatario in sede di gara;
   - applicando sul totale imponibile di ciascuna fattura l'importo relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'Art. 9, comma 5, punto J.
2. Per il calcolo delle somme spettanti all'Appaltatore relativamente ai ricambi utilizzati per le attività manutentive, si farà riferimento agli ultimi listini trasmessi dallo stesso Appaltatore, ai sensi dell'Art. 43, comma1, lettera b, del presente Capitolato, alla data di emissione del relativo OdF. Nulla potrà eccepire l'Appaltatore, nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui al sopra citato Art. 43, comma 1, lettera b, del presente Capitolato, allorquando non abbia trasmesso, entro la data di emissione dell'OdF, i listini che abbiano subito aggiornamenti.
3. Relativamente ai materiali di cui all'Art. 9, comma 9, del presente Capitolato, la contabilizzazione delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità accertate di ricambi effettivamente utilizzati per le attività manutentive i prezzi contrattuali (prezzi unitari netti), ottenuti dai prezzi di listino con decurtazione dello sconto di aggiudicazione come determinato in sede di valutazione delle offerte (ovvero il parametro SC definito all'Art. 9, comma 4, del presente Capitolato).
4. Relativamente a eventuali nuovi prezzi concordati tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ai sensi dell'Art. 9, comma 10, del presente Capitolato, la contabilizzazione delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente consegnate e accertate i prezzi contrattuali (prezzi unitari netti), ottenuti dall'elenco nuovi prezzi, desunto dal verbale di concordamento nuovi prezzi, con decurtazione del relativo ribasso percentuale formulato dall'Affidatario in sede di gara.
   Qualora sia intervenuta la revisione dei prezzi di cui all'Art. 32 del presente Capitolato, l'elenco prezzi è quello vigente alla data del provvedimento di attivazione della variazione prezzi emesso dalla Stazione Appaltante.

Art. 24. Definizione, forma e contenuto delle riserve.

1. Le pretese che l'Appaltatore, durante il corso dell'esecuzione degli Ordini di Fornitura, può avanzare nei confronti dell'Agenzia Forestas, nonché le richieste ulteriori rispetto ai fatti registrati nei documenti contabili o, più in generale, di tutti quei fatti che potrebbero avere come effetto quello di determinare la richiesta di indennizzi o altri compensi non previsti originariamente dal contratto di Accordo Quadro o dal contratto attuativo (OdF), devono essere formalizzate nei modi e tempi di cui al presente articolo.
2. Per riserva si definisce lo strumento attraverso cui la pretesa o domanda può essere esplicata dall'Appaltatore in un momento successivo rispetto alla firma dei documenti contabili.

3. L'Appaltatore è tenuto a segnalare per iscritto le proprie riserve e/o reclami che riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, con motivata e idonea documentazione, mediante comunicazione a mezzo informatico via PEC/e-mail ordinaria.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico, chiaro e puntuale. In particolare, le riserve devono avere un contenuto preciso e determinato, in ordine sia alle ragioni su cui si fondano (*causa petendi*) che alla quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute (*petitum*).
5. Oltre alle modalità indicate al comma 3 del presente articolo, le riserve possono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.
6. Laddove l'Appaltatore firmi con riserva, avrà a disposizione il termine di **15** (**quindici) giorni** per esplicare la domanda; viceversa, scaduto tale termine, ovvero qualora abbia firmato senza riserva, l'Appaltatore decadrà dal far valere ogni pretesa, con conseguente accettazione e accertamento definitivo di quanto riportato nei documenti ufficiali e contabili. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo aggiornamento delle stesse per fatti continuativi.
7. L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del RUP/DEC contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili o nei documenti ufficiali.
8. L'Appaltatore è tenuto, al fine di non incorrere nella decadenza delle proprie pretese/domande, a formulare tempestivamente la domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio o sul primo atto dell'appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse o con le modalità indicate ai commi 3 e 4 del presente articolo.
9. L'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate sugli atti contabili durante l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura emesso, salvo aggiornamento delle stesse per fatti continuativi, e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti i rimedi alternativi di cui all'Art. 34 del presente Capitolato.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.

Art. 25. Pagamenti.

1. Per ogni Ordine di Fornitura completato dall'Appaltatore, il DEC emette il Certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato all'Art. 39, comma 2, del presente Capitolato.
2. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal DEC, o suo delegato, sulle prestazioni eseguite e alla conseguente emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del DEC, il RUP, o il Responsabile del Progetto per la Fase di Esecuzione se nominato, trasmette all'Appaltatore l'Autorizzazione all'emissione delle fatture e, contestualmente, emette il Certificato di Pagamento.
3. I pagamenti relativi agli Ordini di Fornitura sono effettuati non oltre **30 (trenta) giorni** dalla presentazione di regolare fattura fiscale, emessa dall'Appaltatore esclusivamente a seguito della ricezione dell'Autorizzazione all'emissione delle fatture.
4. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse mediante piattaforma SDI. Il contenuto obbligatorio della fattura elettronica è definito dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/72. La fattura elettronica andrà intestata a: Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), Viale Luigi Merello, 86 - 09123 Cagliari, Codice Fiscale – Partita IVA: 03669190922, e dovrà obbligatoriamente riportare, tra le altre cose, i seguenti dati:
    a. il numero identificativo e la data dell'Ordine di Fornitura (OdF) a cui la fattura è riferita;
    b. il numero del CIG derivato, come riportato nell'Ordine di Fornitura;
    c. l'identificativo del provvedimento di impegno di spesa, notificato e/o comunicato all'atto dell'ordinazione della prestazione;
    d. il Codice Unico Ufficio indicato nell'ordine di fornitura;
    e. il codice I.B.A.N.;
    f. l'importo totale delle prestazioni effettuate.
5. Inoltre, fatti salvi i casi di espressa esclusione previsti dalla normativa vigente, la fattura elettronica dovrà recare obbligatoriamente l'annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972" (cd. "Split Payment") con **esposizione dell'aliquota e dell'ammontare IVA** che la Stazione Appaltante provvederà a liquidare direttamente all'Erario.
6. L'emissione della fattura è subordinata a quella dell'ordine elettronico su piattaforma SardegnaCAT da parte della Stazione Appaltante.
7. I pagamenti sono soggetti alle condizioni di cui all'Art. 26 del presente Capitolato.
8. Il codice CIG dell'Accordo Quadro dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'Appaltatore in relazione ad ogni Ordine di Fornitura emesso.

Art. 26. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti.

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione Appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
    a. all'esito positivo della verifica, da parte dell'Agenzia, della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, tramite l'acquisizione del documento unico

di regolarità contributiva (DURC). In caso di riscontrata inadempienza contributiva l'Agenzia Forestas procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs 36/2023. Ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

d. all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. In caso di inadempimento accertato, la Stazione Appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

3. L'Amministrazione, al fine di garantire in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando la facoltà di applicazione delle eventuali penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino alla messa in regolarità con gli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 27. Ritardo nei pagamenti.

1. Tutti gli interessi da ritardo si intendono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice civile.

Art. 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1. È vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice e della legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione effettuato con atto pubblico o scrittura autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante. Rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

CAPO 6. GARANZIE.

Art. 29. Garanzie per la partecipazione.

1. È richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo di ogni lotto, così come meglio indicato nel Disciplinare di gara.

Art. 30. Garanzie per l'esecuzione.

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico aggiudicatario, prima della stipula dell'Accordo Quadro, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 2% (due percento) del valore stimato dell'Accordo Quadro per il lotto aggiudicato, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO ACCORDO QUADRO LOTTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA RICHIESTA
Lotto 1	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 2	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 3	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 4	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 5	€ 200.000,00	€ 4.000,00
Lotto 6	€ 120.000,00	€ 2.400,00
Lotto 7	€ 200.000,00	€ 4.000,00
Lotto 8	€ 400.000,00	€ 8.000,00
Lotto 9	€ 400.000,00	€ 8.000,00
Lotto 10	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Lotto 11	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Lotto 12	€ 270.000,00	€ 5.400,00
Lotto 13	€ 354.000,00	€ 7.080,00
Lotto 14	€ 344.000,00	€ 6.880,00
Lotto 15	€ 132.000,00	€ 2.640,00
Lotto 16	€ 580.000,00	€ 11.600,00
Lotto 17	€ 350.000,00	€ 7.000,00
Lotto 18	€ 110.000,00	€ 2.200,00
Lotto 19	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Lotto 20	€ 320.000,00	€ 6.400,00
Lotto 21	€ 300.000,00	€ 6.000,00
Lotto 22	€ 420.000,00	€ 8.400,00
Lotto 23	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Lotto 24	€ 600.000,00	€ 12.000,00
Lotto 25	€ 400.000,00	€ 8.000,00
Lotto 26	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 27	€ 200.000,00	€ 4.000,00
Lotto 28	€ 340.000,00	€ 6.800,00
Lotto 29	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Lotto 30	€ 40.000,00	€ 800,00
Lotto 31	€ 50.000,00	€ 1.000,00

Tabella 5 - Importo garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva per i contratti attuativi è fissato in misura pari al **10% (dieci percento)** del valore dei contratti stessi. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento,

la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D. Lgs 36/2023.

2. Le garanzie definitive sono costituite per l'importo assicurato, in conformità allo schema tipo di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022 (Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 291 del 14.12.2022), calcolato con le modalità di cui agli artt. n. 106 e n. 117 del D. Lgs 36/2023.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Sono esonerati dalla costituzione della garanzia definitiva, i contratti attuativi di importo inferiore ad euro 20.000,00. Nei casi di esonero dalla costituzione della garanzia definitiva del contratto attuativo, l'Agenzia si avvale della garanzia dell'accordo per tutti i casi di inadempimento, anche parziale, del contratto attuativo. L'esonero di cui sopra risponde alla necessità di provvedere alla conclusione ed esecuzione dei contratti di riparazione con ogni possibile urgenza, al fine di ripristinare nel più breve tempo, la piena operatività del veicolo/attrezzatura per il suo utilizzo nelle attività di istituto (interventi di protezione civile, antincendio, etc.).

   La garanzia definitiva sul contratto di Accordo Quadro cessa di avere effetto solo alla data di conclusione dell'intero accordo quadro, dietro emissione di espressa liberatoria del RUP, a seguito di verifica del corretto adempimento dell'accordo e dei relativi ordini di fornitura, ovvero dell'assenza di pretese sulla stessa.

   La garanzia definitiva per i contratti attuativi (OdF) cessa di avere effetto solo alla data di rilascio del Certificato di regolare esecuzione emesso ai sensi dell'Art. 39, comma 2 del presente Capitolato.

   La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione delle garanzie ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo (garanzia definitiva) si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e dell'Allegato II.13 del D. Lgs n. 36/2023. Per fruire delle suddette riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. Le garanzie fideiussorie di cui al precedente punto 1, a scelta dell'Appaltatore, possono essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D. Lgs 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e lo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023.
6. La garanzia fideiussoria sul contratto di Accordo Quadro è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione o, comunque, fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato ai sensi dell'art. 117 comma 8 del D. Lgs 36/2023 e dell'eventuale termine di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.
   Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle

forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.
9. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.
10. Qualora l'Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui al D. Lgs 159/2011, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore possa vantare diritto alcuno. La cauzione sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di appalti pubblici vigenti all'epoca della esecuzione della fornitura.

CAPO 7. MODIFICA DEI CONTRATTI.

Art. 31. Modifiche e varianti al contratto attuativo.

1. Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 120 D. Lgs 36/2023.
2. Le varianti che comportino aumento dell'importo del Contratto Attuativo (OdF) vengono effettuate mediante atto aggiuntivo all'Ordine di Fornitura.
3. Non sono riconosciute variazioni agli Ordini di Fornitura, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP/DEC, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Agenzia Forestas, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 32. Revisione dei prezzi.

1. Con riferimento all'art. 9 del D. Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs 36/2023 sono stabilite nel presente articolo le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto attuativo OdF, decurtato della quota parte non assoggettabile a revisione dei prezzi, come specificato nel primo periodo del successivo comma 2, del presente articolo, e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Al prezzo dei materiali di cui ai listini presentati dall'Affidatario in sede di gara, nonché ai listini presentati durante l'esecuzione dell'accordo quadro ai sensi dell'Art. 9, comma 9 del presente Capitolato, si applicano i meccanismi di adeguamento del prezzo legato all'emissione dei medesimi listini aggiornati, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, per cui, ai sensi dell'art. 60, comma 4-ter, del Codice, a tali costi non si applica la revisione dei prezzi di cui all'art. 60, comma 1, del Codice.

   La revisione dei prezzi di cui all'art. 60, comma 1, del Codice, si applica ai costi di cui all'art. Art. 9, comma 5, del Capitolato ("costo orario", costo dello smalto per i lotti prestazionali "Carrozzerie", costo di noleggio delle dime, costo per lo smaltimento dei rifiuti), nonché ai nuovi prezzi di cui all'Art. 9, comma 10, del Capitolato.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al Codice, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'Allegato II.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ovvero del contratto attuativo OdF, decurtato della quota parte non assoggettabile a revisione dei prezzi, come specificato nel comma 2 del presente articolo.
4. L'appalto risulta associato al CPV 50100000-6 – *Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse*, per cui, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b), del Codice e degli artt. 10 e 11, dell'Allegato II.2-bis al Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico nazionale per l'intera collettività (NIC), nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, secondo la classificazione ECOICOP 0723 – *Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati*, di cui alla Tabella D1 del medesimo allegato al Codice.
5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Allegato II.2-bis al Codice, la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del

provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 al Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.

6. La Stazione Appaltante si impegna a monitorare l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del Codice con frequenza annuale e comunque con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.2-bis al Codice, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
7. Quando si verificano le condizioni per il riconoscimento della revisione dei prezzi, la Stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui innanzi, da applicare alle prestazioni da eseguire.
8. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al Codice, quando l'applicazione dell'art. 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (ovvero l'art. 1467 c.c.), la possibilità per la Stazione Appaltante o l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi della presente condizione, si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.
9. Ai sensi dell'art. 14 dell'Allegato II.2-bis al Codice, ai contratti di subappalto o ai sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo allegato al Codice.
10. La revisione dei prezzi approvata costituisce il riferimento economico da applicare ai successivi ordini di fornitura da emettere nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro.

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

Art. 33. Subappalto.

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle diposizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore può affidare in subappalto le prestazioni oggetto dell'Ordine di Fornitura previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
    a. il subappaltatore possegga i requisiti previsti a base di affidamento del contratto di Accordo Quadro per le prestazioni oggetto dello stesso Accordo Quadro;
    b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs 36 /2023;
    c. le prestazioni o le parti delle prestazioni subappaltati siano indicate espressamente nei documenti di gara, per cui è ammesso il subappalto;
    d. all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni o le parti delle prestazioni che intendono subappaltare.
3. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rimanda a quanto disposto dall'art. 119 del Codice dei contratti.

CAPO 9. CONTROVERSIE.

Art. 34. Accordo bonario e transazione.

1. Al fine di relegare a ipotesi marginale il contenzioso giudiziario, sono previsti due rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: l'accordo bonario e la transazione.
2. Nel caso di controversie emergenti in corso d'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, qualora l'Appaltatore abbia iscritto riserva, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs 36/2023 è possibile attivare il procedimento di accordo bonario disciplinato dall'art. 210 del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 210, comma 1, del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico della fornitura comporti variazioni rispetto all'importo del Contratto Attuativo in misura compresa tra il 5% (cinque percento) e il 15% (quindici percento), ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 del Codice dei Contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ultimo periodo del Codice è possibile attivare l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve esplicitate, qualunque sia l'importo, con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. In questo caso si procede con le modalità di cui all'art. 212 del Codice dei contratti.

Art. 35. Controversie.

1. Per tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore che non si siano potute definire in via amministrativa con i rimedi indicati nell'Art. 34 del presente Capitolato, trova applicazione il comma 2 del presente articolo.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. Nelle more di un eventuale giudizio, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere l'erogazione della fornitura, in caso contrario la Stazione Appaltante potrà rivalersi, senza alcuna formalità sulla cauzione ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 36. Risoluzione.

1. L'Ordine di Fornitura e, conseguentemente, il contratto di Accordo Quadro, può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 122 del Codice.
2. L'Agenzia Forestas provvede alla risoluzione dell'Ordine di Fornitura e del contratto di Accordo Quadro nei casi previsti dall'art. 122 del Codice. Nello specifico qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente in merito alla esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordine di Fornitura, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro in argomento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggiore danno. La risoluzione dell'accordo quadro determina la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione.
3. Costituisce grave inadempimento contrattuale e pertanto motivo di risoluzione contrattuale:

a. inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione del contratto attuativo (Ordine di Fornitura) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c. sospensione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
d. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
e. non rispondenza delle prestazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'Ordine di Fornitura.

4. Il contratto di Accordo Quadro è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
5. Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo e/o del contratto di Accordo Quadro, la comunicazione della decisione assunta dall'Agenzia Forestas è trasmessa all'Appaltatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante Posta Elettronica Certificata.
6. Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo e/o del contratto di Accordo Quadro, l'Agenzia Forestas si riserva ogni diritto e ulteriore azione al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie per assicurare il corretto funzionamento dei veicoli e dei mezzi aziendali, utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Agenzia Forestas imputerà all'Appaltatore:
   a. l'eventuale maggiore onere per l'Agenzia Forestas, per effetto della tardata/mancata esecuzione delle prestazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo/verifica di conformità del contratto di fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata o tardiva esecuzione delle prestazioni.
   b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato.

Art. 37. Clausola risolutiva espressa.

1. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante darà formale comunicazione del provvedimento di risoluzione all'Appaltatore e il contratto si considererà risolto dal momento della ricezione della stessa da parte del destinatario.
2. Il contratto si risolverà automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi:
   a. qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni interdittive di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla gara d'appalto. Qualora il contratto sia stato stipulato, nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci percento) del valore del contratto;

b. in caso di grave e reiterato inadempimento ex art. 1455 c.c., da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
c. per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'Appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'Appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l'intervento sostitutivo;
d. per qualsiasi fatto doloso o colposo grave o comportamento fraudolento imputabile all'Appaltatore da cui sia derivato un grave danno a persone o cose;
e. il superamento della soglia del 10% (dieci percento) dell'ammontare netto contrattuale relativo all'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato;
f. applicazione delle penali per un numero di volte superiore a 4 (quattro) nel corso di un anno di vigenza dell'Accordo Quadro;
g. in caso di violazione delle norme sul subappalto;
h. in caso di violazione delle norme sull'avvalimento;
i. in caso di cessione del contratto;
j. in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalità e/o del patto di integrità;
k. in caso di tardivo avvio dell'esecuzione delle prestazioni per cause imputabili all'Appaltatore;
l. in tutti i casi previsti dal Capitolato speciale, dal disciplinare di gara, dagli atti di gara e dalla normativa vigente.
m. la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti o nullità assoluta del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i.
n. il venir meno in capo all'Aggiudicatario dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

3. Nei casi di risoluzione contrattuale l'Agenzia Forestas ha facoltà di affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative alle prestazioni regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Art. 38. Recesso.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, anche successivamente alla stipula della contratto relativo all'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo al suddetto contratto, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La Stazione Appaltante, salvo non si configuri un'ipotesi di risoluzione, può altresì recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso da notificarsi all'Appaltatore a mezzo PEC almeno 20 (venti) giorni prima, per esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.
3. Inoltre, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373, comma 3, e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023, l'Agenzia Forestas ha diritto di recedere dal contratto in

esecuzione, tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

4. Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023, il recesso può essere disposto dall'Agenzia Forestas in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Ai sensi dell'art. 11 dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023, il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
5. Ai sensi del comma 2, dell'art. 123, del D. Lgs 36/2023, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la l'Agenzia Forestas prende in consegna le prestazioni di cui al Contratto Attuativo ed effettua la verifica di regolarità delle suddette prestazioni.

CAPO 10. ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ.

Art. 39. Termini per la verifica di conformità e per l'accertamento della regolare esecuzione.

1. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, come previsto dall'articolo 116 del D. Lgs 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 116, comma 9, del D. Lgs 36/2023, trattandosi di prestazioni continuative, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione del contratto; le stesse attività sono svolte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente. A tal fine, per ogni Ordine di Fornitura emesso, anche ai fini del pagamento delle spettanze dovute all'Appaltatore, il DEC rilascia il Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 38 dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023, eventualmente corredato da apposito Verbale di controllo in corso di esecuzione di cui all'art. 37, comma 1, lettera f), dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023.
3. Il DEC, o suo delegato, durante le attività di verifica e di controllo sull'esecuzione dell'appalto, in particolare accerterà:
    a. la rispondenza delle lavorazioni eseguite e dei materiali utilizzati, rispetto a quanto offerto in sede di gara;
    b. la rispondenza delle lavorazioni eseguite e dei materiali utilizzati, rispetto a quanto ordinato;
    c. la rispondenza delle lavorazioni eseguite e dei materiali utilizzati alle normative tecniche di settore e all'eventuale possesso di certificazioni di prodotto;
    d. le modalità di esecuzione delle prestazioni con particolare riferimento a:
        - verifica dello stato di mantenimento del mezzo, degli allestimenti e delle attrezzature, in seguito al periodo di sosta presso i magazzini o le officine di lavorazione dell'Appaltatore, ovvero durante le attività di prelievo e trasporto con veicolo di soccorso stradale;
        - verifica in merito alla integrità delle lavorazioni eseguite, dei ricambi, della minuteria e dei materiali di consumo utilizzati per le riparazioni;
        - verifica in merito all'assenza di lavorazioni aggiuntive non autorizzate dalla Stazione Appaltante.
        - verificati in merito alla conformità delle lavorazioni effettuate rispetto a quanto richiesto mediante Ordine di Fornitura, in termini di quantità, qualità, tipologia e integrità;
        - alla verifica sul rispetto dei tempi e delle modalità di consegna.

    Tutte le verifiche elencate dal punto a) al punto d), sono puntualmente riportate nel Certificato di regolare esecuzione o nel Verbale di controllo in corso di esecuzione, se redatto, di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Saranno rifiutate le prestazioni e/o i prodotti (ricambi) utilizzati per l'esecuzione delle suddette prestazioni, che presentino deterioramenti, difetti, vizi, e che non risultino corrispondenti per tipologia, qualità e quantità a quanto indicato negli ordinativi.
5. Qualora dal controllo delle prestazioni e/o dei prodotti (ricambi) utilizzati per l'esecuzione delle suddette prestazioni, il DEC rilevasse delle difformità in termini di qualità e/o di quantità rispetto a quanto ordinato, provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore tramite il domicilio eletto come indicato nel contratto di Accordo Quadro.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese e senza alcun addebito in capo alla Stazione Appaltante, al corretto ripristino delle prestazioni e/o dei prodotti (ricambi) contestati secondo le modalità ed entro i termini previsti all'art. 17 del presente Capitolato.
7. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali previste dall'Art. 14 del presente Capitolato.

8. Al positivo completamento dell'attività di ripristino di cui al comma 6 del presente articolo, l'Appaltatore dovrà redigere un apposito "verbale di ripristino", in contraddittorio con l'Amministrazione, recante le ragioni della contestazione e l'attestazione dell'avvenuto ripristino delle prestazioni e/o dei prodotti (ricambi) contestati, con indicazione della data. Nel caso in cui le prestazioni rese siano già state fatturate, l'Aggiudicatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.
9. A decorrere dalla data di ricezione della segnalazione/contestazione del DEC, si interrompono i termini di pagamento delle sole prestazioni in contestazione, fino al ripristino delle stesse prestazioni affinché siano perfettamente corrispondenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo a quanto effettivamente ordinato dalla Stazione Appaltante.
10. Nel caso in cui l'Aggiudicatario si rifiuti o comunque non proceda al ripristino delle prestazioni e/o dei prodotti (ricambi) contestati entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi oltre i termini previsti nell'Art. 17, comma 6 del presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ricorrere al libero mercato ai fini dell'approvvigionamento delle prestazioni di eguali quantità e qualità, come previsto all'Art. 21, comma 3 del presente Capitolato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Aggiudicatario, fatta salva la rifusione di ogni altra spesa e/o danno e l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato.
11. Il mancato ripristino delle prestazioni e/o dei prodotti (ricambi) contestati, per causa non imputabile alla Stazione Appaltante, a forza maggiore e a caso fortuito, sarà considerata "mancata esecuzione delle prestazioni", costituente potenziale causa di inadempienza contrattuale e conseguente avvio del procedimento di risoluzione del contratto di Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo.

    Inoltre, sarà a carico dell'Aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento dei mezzi, degli allestimenti, delle attrezzature, non ritirati in seguito alla comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo, qualora si rendesse necessario il prelievo e il trasposto con mezzo di soccorso stradale in conseguenza dei deterioramenti, difetti, vizi delle prestazioni rese e/o dei prodotti (ricambi) utilizzati per l'esecuzione delle suddette prestazioni. In tale fattispecie il prelievo, il carico e il trasporto con mezzo di soccorso stradale, sono totalmente a carico dell'Appaltatore. I mezzi, gli allestimenti, le attrezzature, non ritirati con mezzo di soccorso stradale entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del sollecito/contestazione del DEC di cui al comma 5 del presente articolo, verranno consegnati all'Appaltatore con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato.
12. Al termine della vigenza dell'Accordo Quadro, il DEC provvede all'elaborazione del "Verbale di controllo definitivo" dell'Accordo quadro, di cui all'art. 37, comma 1, lettera g), dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023, afferente agli Ordini di Fornitura emessi esplicitando:
    a. il numero degli ordini di fornitura emessi ed eseguiti;
    b. gli estremi dei contratti attuativi e degli eventuali atti aggiuntivi emessi nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro;
    c. l'indicazione puntuale delle lavorazioni eseguite e dei materiali utilizzati;
    d. i pagamenti effettuati ed eventuali dichiarazioni di conformità acquisite;
    e. i Certificati di regolare esecuzione emessi in occasione del pagamento di ciascun OdF, oltre i Verbali di controllo in corso di esecuzione eventualmente emessi.
13. Il RUP provvede alla conferma del documento sopraccitato e all'archiviazione dello stesso.
14. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Esecutore.
15. L'Esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirli. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il

Direttore dell'Esecuzione, o il soggetto incaricato al controllo, dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.

16. Il soggetto incaricato della verifica di conformità (il RUP o il DEC) rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
17. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs 36/2023, la verifica di conformità finale è completata entro **6 (sei) mesi** dall'ultimazione delle prestazioni di fornitura, risultante dal certificato di ultimazione delle prestazioni emesso dal DEC ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera n), dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023.
    Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
18. Il certificato di verifica di conformità contiene:
    - gli estremi degli ordini di fornitura emessi e degli eventuali atti aggiuntivi;
    - l'indicazione dell'Esecutore;
    - il nominativo del Direttore dell'Esecuzione;
    - il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
    - il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
    - il richiamo ai Certificati di regolare esecuzione emessi in occasione del pagamento di ciascun OdF e agli eventuali Verbali di controlli in corso di esecuzione, di cui al comma 2 del presente articolo;
    - il Verbale del controllo definitivo di cui al comma 4 del presente articolo;
    - l'importo totale pagato ovvero l'importo a saldo da pagare all'Esecutore;
    - la certificazione di regolare esecuzione.

    Qualora il Certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'Esecuzione, lo stesso è confermato dal RUP o dal Responsabile del Progetto per la Fase di Esecuzione, se nominato.
19. È fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità, non verificabili in sede di verifica di conformità. In caso di insorgenza di vizi occulti trovano applicazione le tutele previste nel Codice Civile e/o nel Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modifiche) ove applicabile.
20. Viene fatta salva la risoluzione del contratto di Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi (Ordini di Fornitura) in caso di gravi, reiterati e accertati inadempimenti.
21. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso dal RUP, o dal Responsabile del Progetto per la Fase di Esecuzione se nominato, per la sua accettazione, all'Esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
22. Ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice, nel caso in cui l'importo totale delle prestazioni rese dall'Appaltatore nell'ambito di vigenza del contratto di Accordo Quadro per uno specifico lotto sia inferiore alla soglia cui all'art. 50 del D. Lgs 36/2023, il Certificato di regolare esecuzione sostituisce il Certificato di verifica di conformità.

CAPO 11. NORME FINALI.

Art. 40. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori e i subcontraenti, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui già menzionati conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.
2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Accordo Quadro, si dispone quanto segue:
    a. i pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
    b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;
    c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
    d. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a) del presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a) del presente articolo, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3, della L. 136/2010.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG dell'Accordo Quadro e il CIG derivato per l'Ordine di Fornitura.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010:
    a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. 136/2010;
    b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4 del presente articolo, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i già menzionati contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

A tal fine i soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura e/o l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

6. Per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D. Lgs 159/2011 in materia antimafia.

Art. 41. Spese contrattuali, imposte e tasse.

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
    a. le spese contrattuali;
    b. le tasse e gli altri oneri dovuti direttamente o indirettamente connessi alla gestione/esecuzione degli ordini di fornitura/Accordo Quadro;
    c. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Si specifica che il contratto di Accordo Quadro può essere registrato volontariamente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 131/1986 (TUR).
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto di Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura, dall'avvio della fornitura alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio. L'imposta di bollo è stimata, per ogni Lotto, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D. Lgs 36/2023 e dell'Allegato I.4 al Codice, Tabella A, come nel seguito esplicitato:

DESCRIZIONE	IMPORTO ACCORDO QUADRO LOTTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA RICHIESTA
Lotto 1	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 2	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 3	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 4	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 5	€ 200.000,00	€ 4.000,00
Lotto 6	€ 120.000,00	€ 2.400,00
Lotto 7	€ 200.000,00	€ 4.000,00
Lotto 8	€ 400.000,00	€ 8.000,00
Lotto 9	€ 400.000,00	€ 8.000,00
Lotto 10	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Lotto 11	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Lotto 12	€ 270.000,00	€ 5.400,00
Lotto 13	€ 354.000,00	€ 7.080,00
Lotto 14	€ 344.000,00	€ 6.880,00
Lotto 15	€ 132.000,00	€ 2.640,00
Lotto 16	€ 580.000,00	€ 11.600,00
Lotto 17	€ 350.000,00	€ 7.000,00
Lotto 18	€ 110.000,00	€ 2.200,00
Lotto 19	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Lotto 20	€ 320.000,00	€ 6.400,00
Lotto 21	€ 300.000,00	€ 6.000,00
Lotto 22	€ 420.000,00	€ 8.400,00
Lotto 23	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Lotto 24	€ 600.000,00	€ 12.000,00
Lotto 25	€ 400.000,00	€ 8.000,00
Lotto 26	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 27	€ 200.000,00	€ 4.000,00
Lotto 28	€ 340.000,00	€ 6.800,00
Lotto 29	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Lotto 30	€ 40.000,00	€ 800,00
Lotto 31	€ 50.000,00	€ 1.000,00

Tabella 6 - Stima imposta di bollo per Lotto.

3. Le prestazioni e le forniture derivanti dall'Accordo Quadro sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

Art. 42. Trattamento dei dati.

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 "Codice sulla privacy" così come modificato dal D.L. 53/2019, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (D. Lgs 101/2018), si fa presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto/dei contratti.

Art. 43. Obblighi dell'Appaltatore.

1. Preliminarmente alla stipula del contratto di Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà fornire al RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, quanto sottoelencato:
   a. l'indirizzo del/i proprio/i centro/i di assistenza pienamente operativi situato/i in almeno uno dei comuni indicati nell'Allegato B;
   b. i listini dei prezzi unitari (in vigore alla data di presentazione dell'offerta secondo le dichiarazioni rese in sede di gara) delle case produttrici per ognuna delle cinque tipologie di materiali di cui all'Art. 9, comma 3, del presente Capitolato, resi su supporto informatico (CD, DVD o pendrive USB) oppure tramite servizi di *cloud computing* pubblici previa autorizzazione dell'Agenzia Forestas ai sensi del comma 9 del presente articolo;

   Qualora una casa costruttrice abbia più listini (ad esempio, in caso di diverse categorie merceologiche oppure di differenti marchi appartenenti ad un unico gruppo), questi dovranno essere tutti forniti.
2. Durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, a ogni aggiornamento dei listini comunicato dalla casa produttrice all'Appaltatore, gli stessi dovranno essere immediatamente trasmessi al RUP e al DEC, con indicazione di tutti i riferimenti della suddetta comunicazione ufficiale della casa produttrice indirizzata all'Appaltatore.
3. L'assenza ingiustificata di uno solo dei documenti richiesti non darà luogo alla stipula del contratto di Accordo Quadro. In tal caso il RUP assegna un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'integrazione documentale (o la sua regolarizzazione) che, decorso inutilmente, configura causa di escussione della cauzione provvisoria, costituita a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, imputabile a ogni fatto riconducibile all'Affidatario, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice e conseguente scorrimento della graduatoria, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di produrre la seguente documentazione per la corretta gestione tecnico/amministrativa dell'Accordo Quadro in oggetto; in particolare, per ogni Ordine di Fornitura, dovrà essere prodotto con cadenza almeno semestrale, a partire dal primo Ordine di Fornitura emesso, il report contenente le seguenti informazioni:
   a. elenco delle manutenzioni/riparazioni richieste ed eseguite, con relativo elenco del materiale impiegato;
   f. gli estremi dei contratti attuativi e degli eventuali atti aggiuntivi emessi nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro;
   b. identificativi di ogni fattura emessa (numero e data) ed eventuali dichiarazioni di conformità trasmesse.
5. Il report di cui al comma 3 del presente articolo, dovrà essere sottoscritto in formato digitale dal legale rappresentante dell'Appaltatore e trasmesso all'indirizzo PEC dell'Agenzia Forestas e all'indirizzo e-mail del DEC per il lotto di riferimento. L'Agenzia Forestas si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'indicazione puntuale delle manutenzioni/riparazioni richieste ed eseguite, e del materiale impiegato nel report di cui sopra.
6. L'Appaltatore inoltre ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Agenzia Forestas.

7. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto di Accordo Quadro. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
8. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Agenzia Forestas per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
9. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Agenzia Forestas ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Accordo Quadro e/o i contratti attuativi ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento, da parte dell'impresa, di tutti i danni che ne dovessero derivare.
10. L'impresa può utilizzare servizi di *cloud computing* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Agenzia Forestas.
11. L'impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs 51/2018 e s.m.i.
12. L'Impresa, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE/2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte a evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art. 44. Rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara, nonché in tutta la documentazione di gara, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. L'oggetto del presente appalto è regolato dalle norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

DAVIDE PALMAS
25.09.2026
10:59:40
GMT+02:00

I Progettisti

Dott. Paolo Poggiu

Ing. Davide Palmas

Firmato digitalmente da:
PAOLO POGGIU
Data: 26/09/2026 07:47:16

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Paolo Poggiu

Il Direttore ad Interim del Servizio APA

Dott. Maurizio Malloci

MAURIZIO MALLOCI
25.09.2026 14:53:32
GMT+02:00